

## Disegno di legge sull'esercizio dei diritti politici

Onorevole signora Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrare il nuovo disegno di legge sull'esercizio dei diritti politici.

### I. INTRODUZIONE

Il 6 ottobre 1994 il Parlamento ticinese approvò la Legge sull'esercizio dei diritti politici propostagli dal Consiglio di Stato con messaggio del 19 gennaio 1994.

La legge in questione era uscita da lunghissimi lavori commissionali (il primo gruppo di lavoro era stato istituito dal Consiglio di Stato nel corso del 1986) ed era stato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione speciale per l'esercizio dei diritti politici (cfr. rapporto commissionale del 16 settembre 1994).

Gli sforzi congiunti che avevano permesso di varare la nuova legge furono però vanificati dalla votazione popolare del 22 gennaio 1995: il popolo ticinese con 33'181 voti contrari e 22'374 favorevoli bocciò la scelta operata dal Parlamento.

Il principale punto di scontro (se non l'unico) fu quello relativo alla consegna del materiale di voto a domicilio, propugnata nell'intento di agevolare l'espressione del voto da parte degli elettori, ma ritenuta dal popolo inadeguata poiché pareva aprire spazi eccessivi ad indebite influenze (galoppinaggio).

Non furono esenti da censure nemmeno l'introduzione del principio del divieto di congiunzione delle liste, l'adozione di norme riguardanti il deposito di una cauzione al momento della presentazione delle liste e la soluzione adottata circa "il peso" da assegnare alla scheda senza intestazione (considerato insufficiente).

Il Consiglio di Stato ritiene di dover oggi sottoporre di nuovo al Parlamento un testo di legge unico, semplificato e ridotto rispetto alle normative in vigore. Lo fa a pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale che contiene principi evidentemente integrati nel presente disegno di legge. Si augura che il Gran Consiglio possa procedere in tempi brevi ai lavori di esame di sua competenza e ciò al fine di disporre di nuove basi già per le elezioni cantonali che si svolgeranno nell'aprile del 1999. Si tratterà di un tour de force nella misura in cui occorrerà evidentemente che sempre in tempo utile il Consiglio di Stato proceda all'emanazione del regolamento di applicazione.

## **Le particolarità del messaggio**

Ci si trova di fronte ad un messaggio anomalo nella misura in cui, come detto in ingresso, il 6 ottobre 1994 il Parlamento (a dire il vero nel frattempo in parte rinnovato a seguito delle elezioni del 1995) aveva approvato i 153 articoli della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Tutto lascia presumere che il popolo ticinese abbia inoltre condiviso le scelte operate dal legislativo cantonale per quanto concerne la stragrande maggioranza degli articoli del disegno di legge sui diritti politici (si sono dinanzi ricordati i pochi punti controversi che causarono la bocciatura popolare).

Per queste ragioni vengono oggi riproposte numerosissime disposizioni già oggetto, quattro anni orsono, d'attenta analisi e conclusiva approvazione da parte del Parlamento. Esercizio sterile è parso infatti al Consiglio di Stato quello di approfondire sforzi particolari per esprimere con parole diverse quanto già contenuto nel messaggio del 19 gennaio 1994 o nel relativo rapporto della Commissione speciale per l'esercizio dei diritti politici del 16 settembre 1994, basi che avevano convinto allora il legislativo della validità delle modifiche propugnate. Analogamente nelle considerazioni introduttive e generali saranno ripresi, integralmente e senza menzioni particolari, ampi stralci di quel messaggio al quale però si rinvia per alcune riflessioni a carattere storico (v. ad esempio messaggio 19 gennaio 1994, pag. 5 a 8).

Occorre infine ricordare come la commissione parlamentare chiamata ad esaminare il presente messaggio possa contare su lavori preparatori inusitadamente completi. Dispone infatti, oltre che del frutto dello studio tecnico del gruppo interdipartimentale incaricato dal Consiglio di Stato nel 1983, del messaggio del 19 gennaio 1994, del rapporto della Commissione speciale per l'esercizio dei diritti politici del 16 settembre 1994 e dei relativi verbali di discussione, dei verbali del Gran Consiglio e degli articoli di stampa che hanno preceduto e seguito la votazione popolare del 22 gennaio 1995.

Dalla votazione popolare del 22 gennaio 1995 ad oggi sono entrate in vigore tre modifiche legislative in materia di diritti politici:

- quella del 6 febbraio 1995 per l'introduzione del nuovo modello di scheda per le elezioni cantonali e comunali e alla conseguente abolizione della busta;
- quella del 27 giugno 1995 per l'adeguamento delle disposizioni cantonali alla legislazione federale in materia di procedura per l'elezione del Consiglio nazionale;
- quella del 14 aprile 1997 relativa alla riduzione dell'orario di apertura dei seggi nella giornata del sabato (modifica art. 68 cpv. 1 lett. b) LVE).

Superate alcune difficoltà iniziali, si è giunti ad un'applicazione corretta dei nuovi disposti che vengono quindi confermati.

Inoltre la Commissione speciale Costituzione e diritti politici si è chinata con notevole impegno sulle proposte contenute nel messaggio del 20 dicembre 1994 relativo alla revisione totale della Costituzione ticinese, pubblicando il rapporto definitivo il 9 giugno 1997, cosicché il Parlamento ha potuto affrontarne i contenuti nella seduta iniziata il 29 settembre 1997. Il popolo ha - come noto - approvato il nuovo testo con votazione tenutasi il 14 dicembre 1997 con una proporzione di sì del 78% ca. La sua entrata in vigore è intervenuta il 1° gennaio di quest'anno.

In tale contesto sono stati affrontati e sciolti alcuni nodi attinenti al tema dei diritti politici quali quelli relativi:

- alla riforma delle procedure circa i diritti popolari;
- all'abolizione della "clausola Cattori" nell'elezione del Consiglio di Stato;
- all'introduzione di un nuovo sistema uniforme di nomina dei magistrati;
- all'introduzione della riforma parziale della Costituzione con il sistema delle varianti;
- al termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di voto nel nuovo Comune di domicilio (art. 14 della Costituzione del 1848, oggi non più fissato);
- alle modalità di elezione dei tre poteri e dei Deputati agli Stati.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha viceversa rinunciato ad adottare nuove norme, constatando la mancanza di un consenso unitario e omogeneo all'interno delle forze politiche e dell'opinione pubblica, su questioni spinose quale quella del diritto di voto agli stranieri, dell'eventuale estensione del sistema di voto maggioritario, segnatamente per l'elezione del Consiglio di Stato, dell'introduzione della possibilità di revoca del Gran Consiglio e delle autorità comunali.

Come avvenuto nel 1994, vengono riuniti nel presente progetto di legge i seguenti atti normativi:

- la Legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 13 febbraio 1954 (LVE);
- la Legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 (LEP);
- la Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954 (LIR);
- il regolamento di applicazione delle leggi elettorali del 7 gennaio 1959 (RALVE).

Nell'elaborazione del presente messaggio il Governo ha altresì considerato le critiche e le discussioni che sono emerse in occasione della votazione popolare del 22 gennaio 1995. Pertanto si è rinunciato a riproporre il discorso della distribuzione del materiale a domicilio per le elezioni.

### **Atti parlamentari pendenti**

Con le scelte operate nell'ambito della revisione totale della Costituzione si è dato seguito a quegli atti parlamentari che postulavano modifiche che toccavano i diritti politici e che si situavano a quel livello.

Si tratta delle seguenti mozioni:

- A. Righetti e cofirmatari del 29 marzo 1984 sul modo di elezione del Tribunale d'appello;
- A. M. Nava e cofirmatari del 15 aprile 1985 sull'estensione del diritto di eleggibilità alla carica di deputato al Gran Consiglio;
- UDC del 25 giugno 1986 sulla modifica parziale della Costituzione cantonale (diritto di mozione popolare);
- G. M. Staffieri e I. Pinoja del 15 maggio 1987 sulla riforma parziale della Costituzione cantonale concernente l'elezione del Consiglio di Stato;

- F. Riva per il PLR dell'8 febbraio 1988 sulla riforma della norma costituzionale sulla nomina del Consiglio di Stato.

E' sempre nell'ambito della nuova Costituzione che si sono affrontate le tematiche relative al riesame delle circoscrizioni o dei circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio giungendo alla conclusione che il Parlamento sia "eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con la facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale" (art. 58 cpv. 1).

Degli atti parlamentari che richiedevano invece una revisione della legislazione elettorale alcuni erano già contemplati nel messaggio del 19 gennaio 1994. Si tratta di:

**a) Iniziative parlamentari elaborate:**

- G. Anastasi e A. Lotti del 2 novembre 1987 per la modificazione della LVE (elezione di ballottaggio dei Consiglieri degli Stati)  
*Evasa con approvazione del Gran Consiglio di un articolo 143 ter LVE in data 29 gennaio 1990.*
- A. Soldini per il PSA del 9 marzo 1987 per la modificazione della LVE (ripartizione dei seggi per i Municipi)  
*Evasa con decisione negativa del Gran Consiglio in data 25 gennaio 1988.*
- R. Ambrosetti per il PST dell'8 febbraio 1988 per la modificazione della LVE (ripartizione dei seggi per i Municipi)  
*Evasa con decisione negativa del Gran Consiglio in data 19 aprile 1989.*
- F. Maspoli e cofirmatari del 18 maggio 1992 per l'aggiunta di un art. 139 bis LVE per le elezioni complementari del Consiglio Stato.

**b) Iniziative parlamentari generiche:**

- J. Nosedà e cofirmatari del 28 febbraio 1980 sull'esercizio dei diritti democratici  
*Evasa con stralcio dell'iniziativa dal Gran Consiglio in data 5 settembre 1990.*
- W. Barelli e M. Rusca per il PPD per la modificazione della LVE e della LEP (modello di scheda e facilitazioni di voto)  
*Evasa parzialmente dal Gran Consiglio in data 17 dicembre 1984.*
- A. Cavadini per il PLR del 27 giugno 1988 sulla pubblicazione dei dati di "panachage"  
*Evasa dal Gran Consiglio positivamente in data 13 marzo 1989.*
- C. Storelli e G. M. Staffieri del 5 novembre 1990 per l'introduzione della scheda non intestata.
- J. Nosedà per il gruppo socialista dell'8 novembre 1993 per una modifica parziale della procedura prevista per le iniziative popolari.

**c) Mozioni:**

- A. Bottani e cofirmatari (ripresa da U. Bizzozzero) del 5 novembre 1979 sulle differenze di modalità di voto in materia cantonale e federale.
- A. Bottani e U. Bizzozzero dell'8 febbraio 1982 sulla revisione delle leggi elettorali (semplificazione dell'espressione del voto e dello spoglio).

- E. Regazzi e cofirmatari del 21 febbraio 1983 sulla limitazione del numero degli uffici elettorali.
- E. Salmina per il PST del 21 maggio 1984 sull'astensione elettorale.
- R. Salmina per il PST del 21 maggio 1984 sulle votazioni popolari e mezzi di propaganda.
- W. Barelli per il PPD del 16 dicembre 1985 sulla modifica della LVE (agevolazioni di voto)  
*Evasa dal Gran Consiglio con l'introduzione del voto per corrispondenza limitato in data 10 febbraio 1987.*
- A. Cavadini per il PLR del 18 maggio 1987 sulla pubblicazione dei dati di "panachage".
- L. Realini e cofirmatari del 19 ottobre 1987 sull'assenteismo elettorale.
- F. Ballabio e P. Früh del 2 novembre 1987 sulla modificazione della LVE (correttivi alle elezioni di ballottaggio)  
*Evasa parzialmente dal Gran Consiglio in data 29 gennaio 1990.*
- F. Riva per il PLR dell'8 febbraio 1988 sullo studio critico completo di tutte le discipline elettorali.
- M. Truatsch e cofirmatari del 21 marzo 1988 sulla modifica della legge elettorale (designazione delle candidature femminili - rispetto della parità uomo-donna).
- J. Nosedà e D. Robbiani per il PSU sulla riforma elettorale concernente gli esecutivi cantonali e comunali  
*Evasa negativamente dal Gran Consiglio relativamente all'elezione dei Municipi in data 25 settembre 1990.*
- D. Robbiani e cofirmatari del 24 settembre 1990 sull'informazione delle cittadine e dei cittadini in occasione delle votazioni popolari.
- S. Danz e G. M. Staffieri del 27 maggio 1992 per la messa a disposizione gratuita dei cataloghi elettorali ai richiedenti che dimostrano un interesse legittimo.
- A. Cotti per il PPD del 9 dicembre 1991 per l'armonizzazione dei sistemi di voto e la facilitazione dell'esercizio del voto.

**d) Petizioni:**

- Claudio Rossi del 22 aprile 1992 concernente una proposta di modifica dell'attuale legge elettorale vigente in materia di elezioni comunali.

Ad essi si sono più di recente aggiunte le seguenti iniziative:

- on. Venanzio Menghetti e Giovanni Merlini presentata nella forma generica il 26 giugno 1995 per l'introduzione di norme aventi lo scopo di ottenere trasparenza circa l'origine dei fondi usati dai candidati, movimenti e partiti in occasione delle campagne elettorali e a valutare l'opportunità di stabilire norme sulle spese elettorali per salvaguardare condizioni di equità (approvata dal Gran Consiglio il 12 maggio 1997);
- on. Rodolfo Pantani e confirmatari presentata nella forma generica il 20 dicembre 1995 in materia di voto per corrispondenza nelle case per anziani;

- on. Francesca Lepori Colombo presentata nella forma elaborata il 10 giugno 1996 circa l'introduzione della clausola del ritiro incondizionato nei testi delle iniziative popolari (approvata dal Gran Consiglio il 23 giugno 1997);
- on. Moreno Colombo, Maurizio Albisetti, Egidio Mombelli del 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata per la modifica dell'art. 6 cpv. 2 della Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato;
- on. Moreno Colombo del 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata per la modifica degli art. 18 cpv. 1 e 27 cpv. 1 della Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato;
- on. Fulvio Pezzati e cofirmatari del 23 giugno 1997 presentata nella forma generica per l'introduzione del voto per corrispondenza nelle votazioni (ad esclusione delle elezioni);
- on. Moreno Colombo del 2 febbraio 1998 presentata nella forma elaborata per la modifica degli art. 14 cpv. 2 e 80 lett. I) della LVE.

## II. OSSERVAZIONI GENERALI

### Introduzione

Por mano alla riforma delle leggi elettorali non è in generale esercizio semplice. Nel nostro Cantone tale operazione assume in realtà un significato ed una portata che si può eufemisticamente definire storica e giustifica pertanto la lunga gestazione del disegno di legge, che il Consiglio di Stato si pregia di sottoporre per vostro esame ed approvazione, accompagnato dal presente messaggio.

Non si può dimenticare che le leggi elettorali, le discussioni e i dibattiti e le decisioni che le interessano, hanno caratterizzato e "marcato" la vita politica del Cantone.

Per la legislazione elettorale o in conseguenza di questa, in tempi fortunatamente lontani vi furono anche scontri e incidenti violenti, cruenti e per qualche episodio financo letali; con ripetuti interventi federali per sedare le opposte fazioni per dirimere le situazioni, imponendoci addirittura talune formule elettorali che oggi disciplinano la materia. Si pensi soltanto all'introduzione del metodo proporzionale di elezione del Consiglio di Stato nel 1892, sistema anomalo che condividiamo con il solo Cantone Zugo.

Non è evidentemente compito dello scrivente Consiglio né può essere questa l'occasione o la sede di rievocare quegli episodi e spezzati di storia ticinese, del resto egregiamente e appassionatamente illustrati da autorevoli storici con significative pubblicazioni passate e recenti, alle quali per semplicità, rispetto e competenza si rinvia.

Il richiamo a precedenti storici serve a far comprendere che si è dovuto operare con una materia particolarmente delicata, su testi di legge promulgati a suo tempo e adattati successivamente grazie alla paziente, ancorché animata ricerca di un consenso assoluto con saggezza, buon senso, nel rispetto di idee fatalmente non sempre convergenti dai partiti e dagli uomini che li hanno rappresentati.

Queste inevitabili premesse lasciano intendere che anche le soluzioni tecniche, perchè spesso di queste in fondo si tratta, rispondono in realtà a problemi, interrogativi e soprattutto aspettative squisitamente politici.

## **Gli studi**

Della riforma delle leggi elettorali si parla da tempo. E' pur vero che la modifica più consistente data del 1978, con l'introduzione dell'espressione del voto e dello spoglio con supporto informatico. Ma già da quel periodo sia in sede parlamentare, attraverso atti puntuali quali mozioni e iniziative, sia sulla stampa che nell'opinione pubblica si sosteneva la necessità di un serio ed incisivo riesame della materia elettorale. Nel 1983 il Consiglio di Stato incaricava un gruppo interdipartimentale, quindi di tecnici, di studiare e presentare la riforma delle leggi elettorali. Il lungo corso dello studio, durato una decina di anni, è stato caratterizzato da una serie di interruzioni, poiché nel frattempo si era proceduto ad alcune importanti revisioni parziali quali:

- la modifica dell'art. 125 LVE proposta dall'iniziativa Pedrazzini del 10 maggio 1982 per assicurare una migliore rappresentanza regionale in Gran Consiglio;
- lo studio e la modifica del sistema di espressione del voto per ridurre il numero delle schede nulle (iniziative Barelli-Rusca del 18 giugno 1984);
- lo studio e la presentazione del voto per corrispondenza limitato in materia cantonale e comunale per gli ospiti di ospedali, case per anziani, ecc., conseguente alle modifiche introdotte dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 1° luglio 1986;
- lo studio e la modifica della legge per permettere la pubblicazione dei dati di panachage (mozione PLRT del 19 maggio 1987 e iniziativa generica del 27 giugno 1988);
- lo studio e la modifica dei modi di espressione del voto per l'elezione del Tribunale di appello.

A queste decisioni si deve aggiungere, perché hanno influenzato il disegno di legge, la presentazione di ulteriori atti conseguenti all'esito dell'elezione del Consiglio di Stato del 5 aprile 1987; con in particolare la votazione sulla riforma costituzionale sull'elezione del Consiglio di Stato (iniziativa costituzionale del PPD), le conclusioni della perizia del giudice federale Antognini (pubblicata nella Rivista di diritto amministrativo ticinese 1988 - pag. 303 e segg.) sul valore del voto di panachage e le proposte di estendere ai Municipi il sistema di elezione del Consiglio di Stato (iniziativa elaborata del PST dell'8 febbraio 1988 per una riforma elettorale concernente gli esecutivi comunali, mozione PLRT della stessa data per lo studio critico di tutte le discipline elettorali ed in particolare sul tema del panachage e sulla rappresentanza delle minoranze nei consessi comunali, mozione PSU del 18 aprile 1988 concernente le modalità di elezione degli esecutivi cantonali e comunali).

Non si è trascurato un confronto con le legislazioni sui diritti politici degli altri Cantoni, delle esperienze fatte in materia soprattutto di espressione del voto, consultando pubblicazioni apparse con stimolanti contributi dottrinali che trattano i diversi aspetti dei diritti politici e del loro esercizio.

Questa verifica ha evidenziato, se ancora ve ne fosse stato bisogno, che il sistema ticinese risulta tra i più complessi.

## **Gli obiettivi della riforma**

Vengono elencati di seguito e poi commentati più avanti gli obiettivi fissati:

- a) concretizzazione a livello legislativo degli enunciati contenuti nella Costituzione cantonale del 15 dicembre 1997;

- b) sostituzione delle tre leggi vigenti con un testo legislativo unico, la "legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici";
- c) fissazione nella legge solo di principi e norme essenziali e rinvio al regolamento per i dettagli;
- d) semplificazione del testo; terminologia più attuale e sistematica di titoli e capi più aggiornata;
- e) armonizzazione:
  - delle disposizioni sui cataloghi elettorali;
  - del modo di espressione del voto;
  - delle forme di agevolazione dell'esercizio del voto;
  - della presentazione delle candidature;
  - del materiale di voto;
  - delle operazioni di voto;
  - delle operazioni di spoglio;
  - delle regole per l'attribuzione o ripartizione dei seggi;
  - dei rimedi di diritto.
- f) verifica delle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum;
- g) semplificazione delle diverse procedure;
- h) informazione del cittadino;
- i) trasparenza sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, nonché dei candidati nelle campagne elettorali.

### **I limiti o le pregiudiziali per il conseguimento degli obiettivi fissati**

L'elaborazione del testo di legge sull'esercizio dei diritti politici ha dovuto considerare alcune pregiudiziali che hanno ostacolato o anche solo influenzato l'atto normativo.

Ci si limita a richiamare e brevemente commentare i più significativi:

- a) il diritto federale;
- b) la tutela della libertà e della segretezza del voto.

ad a) Intanto va menzionato il diritto federale.

E' vero che questa disciplina, nel rispetto del principio del federalismo, l'esercizio dei diritti politici sul piano federale.

E' però evidente che per certi versi esso influisca sulle scelte dei Cantoni. Esso rappresenta un baluardo invalicabile all'armonizzazione completa della materia elettorale; a meno che il singolo Cantone non opti per un'acquisizione, comunque parziale di taluni principi e procedure contenute nella legge federale sui diritti politici.

D'altra parte, per talune disposizioni (cfr. art. 6-8 LFDP per le agevolazioni del diritto di voto), pur non imponendo soluzioni specifiche, il diritto federale raccomanda ai Cantoni di facilitare e semplificare modalità e procedure.

L'art. 9 LFDP addirittura impone il voto per corrispondenza per i militari in servizio e per quelli della protezione civile anche in materia cantonale e comunale.



ad b) Un altro aspetto, che ha pure fatto sentire il suo peso, è rappresentato dal sistema garantista su cui poggia il vigente sistema elettorale in applicazione del principio costituzionale dell'inviolabilità del segreto di voto (art. 15 cpv. 2 Costituzione cantonale del 1830 e art. 31 della Costituzione cantonale del 1997) e del mandato al legislatore di "provvedere a impedire il controllo e ogni altra manovra che rendesse illusoria tale norma stabilita per garantire l'indipendenza del cittadino" (art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale del 1830, art. 31 cpv. 2 della nuova Costituzione).

Di questa impostazione ci rendeva già partecipi Giuseppe Lepori riferendo nel suo commentario pubblicato postumo "Diritto costituzionale ticinese" alle pag. 475 e seguenti:

"In nessun altro settore si è esercitata la sottile feconda tenace inventiva del legislatore, come in quello al riparo da controlli e da illecite pressioni. Il principio della segretezza del voto esercitato per Comune, introdotto dalla riforma costituzionale del 1875, già aveva offerto un rimedio parziale: ma la malizia umana si è dimostrata espertissima a vincere anche gli ostacoli più elaborati.

La difficoltà contro la quale si è sempre urtato ogni espediente legislativo e che impedisce di escogitare un sistema perfetto, ragionevole e semplice, deriva dal "panachage" e cioè dal diritto dell'elettore di votare per candidati di diversi partiti: esso costituisce, se così possiamo esprimerci, l'humus su cui prolifica la pianta del controllo del voto. Ma poiché il cittadino ticinese è ribelle a rinunciarvi, in quanto vi ravvisa un'esigenza della libertà democratica e un mezzo per lasciare giocare l'apprezzamento del valore individuale dei candidati, così è stato necessario attorniare il voto da una rete fitta di formalità che lo complicano all'estremo.

La corruzione elettorale è antica piaga, se già le leggi romane si preoccupano di distinguere tra ambito lecito e illecito, secondo i mezzi usati: lecite le blandizie, come la osculatio, la nomenclatio, la manus oblatio, la benignitas, consistente nel dare spettacoli e cene "ad auram popularem captandam": illecito tutto ciò che rende venale il voto. Antica piaga anche nostra, che ha suscitato sino dagli inizi della vita pubblica vive doglianze, prolungatesi di decennio in decennio. Eppure a nessuno è mai stato possibile dire fino a qual punto la corruzione abbia intaccato la morale civica dell'elettore; e non soltanto perchè non costituisce fenomeno che si presti all'indagine statistica ma anche perchè si presenta sotto le forme più svariate, dalla grossolana corruzione per denaro a quella cauta e coperta dalla pressione morale, a quella che si opera attraverso l'agitazione demagogica. Né è sempre possibile stabilire dove il lecito ha i suoi limiti."

Il legislatore ha così previsto una lunga serie di norme e regole intese a preservare l'inviolabilità del voto; dalle norme relative agli uffici elettorali, ai loro compiti e alla loro composizione (art. 45 e seg. LVE); ai delegati dei gruppi che assistono le operazioni di voto, le cabine e le urne (art. 57 e seg. LVE); alle modalità di espressione del voto, quali i requisiti per notificare l'identità dell'elettore, il divieto di distribuzione del materiale di voto a domicilio nelle elezioni politiche (art. 1 cpv. 2 LE); le cautele per la deposizione delle schede nell'urna, per il voto anticipato e per il voto per corrispondenza limitato ecc.

Sempre Lepori, richiamate le diverse norme per la tutela della libertà e della segretezza del voto, aggiunge:

"Ma lo scopo è raggiunto? L'applicazione di queste provvidenze (e delle altre di cui parleremo, riguardanti lo spoglio dei voti) ha riservato una sorpresa: le proporzioni numeriche fra i partiti non sono mutate, mantenendosi entro un ambito minimo di oscillazioni, tutti i partiti, in misura maggiore o minore, hanno aumentato in cifre assolute i voti ricevuti. La fantasia può sbizzarrirsi nel formulare ipotesi. Ma un altro fatto, assai

meno tranquillante, si è verificato, quello per cui un numero imponente di schede risultò nullo, non avendo l'elettore saputo votare correttamente.

Onde il problema a sapere se, per raggiungere lo scopo lodevolissimo di impedire la corruzione di pochi, sia ammissibile giungere alla pratica privazione del diritto di voto di molti: e attuare, con procedure complicate, una vessazione di tutti. Lasciamo aperta la questione: una soluzione, se vuole essere feconda di risultati, non potrà prescindere dal considerare che, a fianco della più volgare forma di corruzione elettorale o di coartazione della volontà dell'elettore che si esplica con il controllo della scheda, esiste quella più inafferrabile che consiste, come abbiamo detto, nella pressione morale, fatta di promesse, di lusinghe, di demagogia; e dall'affermare che la vera libertà potrà trionfare, se ogni cittadino sarà sorretto dal convincimento della propria dignità e della nobiltà della sua condizione di organo dello Stato; e pertanto si preoccuperà di apprezzare correttamente i fatti politici, esaminando con cura le dottrine e le correnti di pensiero e l'attività concreta dei partiti, formandosi una ragionevole opinione personale sui problemi della vita pubblica valutando gli uomini ai quali intende affidare il potere, piuttosto che dalle loro parole, dai loro atti."

In materia di sistema di spoglio il legislatore è stato ancor più incisivo. Nel messaggio che accompagna la riforma elettorale del 30 maggio 1978 per l'introduzione dello spoglio meccanizzato delle schede, il Consiglio di Stato a questo proposito ricordava che:

"I tentativi di moralizzare il costume politico ticinese mediante leggi quali quelle elettorali del 1954 avrebbero potuto essere resi vani con la reintroduzione, nel 1958, del panachage propugnata con iniziativa popolare e accolta con invero scarso entusiasmo nel controprogetto del Gran Consiglio (verbale GC sess. ord. prim. 1958 p. 1004/1005).

La centralizzazione dello spoglio era, quindi, una fatale e inevitabile conseguenza del panachage (cit. p. 1005). Nacque così lo spoglio centralizzato a Bellinzona per le elezioni del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, dei Municipi e dei Consigli comunali.

E' indubbio che tale accorgimento ha contribuito notevolmente ad affrancare l'elettore ticinese dalle pressioni elettorali garantendo meglio la segretezza e l'inviolabilità del voto.

Nel contempo però, lo spoglio centralizzato esigeva un impiego notevole di personale attinto nei ranghi della magistratura giudiziaria e della pubblica amministrazione richiedendo, nel contempo un certo impegno di tempo. Da questo profilo, la situazione divenne ancora più complicata a partire dal 1970 quando il voto alla donna fece raddoppiare il numero di elettori.

Iniziarono allora le lamentele sulle lungaggini dei tempi di spoglio, l'impiego di personale per più giorni a scapito della normale attività. Vi fu chi richiese con rinnovata insistenza di ritornare allo spoglio comunale sostenendo come lo spoglio centralizzato fosse mortificante per un paese dal costume elettorale ormai radicalmente risanato".

La volontà di garantire piena indipendenza del cittadino nel momento in cui è chiamato ad esprimere la sua volontà di elettore, è stata ribadita con forza dal popolo ticinese il 22 gennaio 1995.

Come ricordato in ingresso infatti la causa prima dell'affossamento della legge sui diritti politici proposta a quell'epoca fu il timore che la distribuzione generalizzata del materiale di voto (anche in caso di elezioni quindi la scheda si sarebbe potuta riempire a casa) spalancasse le porte ad indebite ingerenze e ad inammissibili pressioni.

Non spetta evidentemente oggi al Consiglio di Stato sindacare la scelta operata dal sovrano alla quale, per definizione, in una democrazia si deve sottostare.

Resta comunque un certo rincrescimento nel constatare da un lato l'incongruenza concretizzata dal fatto che quello stesso cittadino che è ritenuto sufficientemente maturo (e quindi capace di resistere a pressioni esterne) per le votazioni e le elezioni federali e per le votazioni cantonali (occasioni nelle quali il materiale di voto viene consegnato a domicilio) si mostra poi fragile e condizionabile allorché è chiamato ad operare scelte per le elezioni politiche cantonali e comunali; d'altro lato perché il Ticino risulta essere l'unico

Cantone dei 26 formanti la nostra Confederazione a non ritenersi sufficientemente maturo per compiere il passo della scheda a domicilio.

Si aggiunga in conclusione che non pare allo scrivente Consiglio che vi sia dubbio alcuno sul fatto che in un futuro oramai non lontano la telematica stravolgerà i termini di questo genere di problemi dando un nuovo impulso alla democrazia diretta con possibilità ampissime di consultazioni frequenti e con rapido responso.

## **I lavori preparatori**

(l'esito degli studi commissionali, il progetto dipartimentale, il messaggio del 19 gennaio 1994, il rapporto commissionale del 16 settembre 1994, la legge del 6 ottobre 1994 poi bocciata in votazione popolare)

I risultati dei lavori commissionali, condensati in un avamprogetto di legge corredato da un rapporto, sono stati ripresi dal Dipartimento delle istituzioni nell'avamprogetto di legge e di messaggio in seguito sottoposti all'usuale procedura di consultazione ai partiti, alle associazioni ed enti interessati.

Lo stesso, privilegiando gli obiettivi della semplificazione e dell'armonizzazione, considerando anche i limiti tecnici del vigente sistema di lettura ottica delle schede per lo spoglio cantonale, suggeriva l'adattamento del sistema d'espressione del voto e delle tecniche di spoglio al modello federale, ossia dell'elezione del Consiglio Nazionale.

Più in generale, il progetto dipartimentale evidenziava le seguenti operazioni.

Il progetto non considerava alcune aspettative, tradotte anche in atti parlamentari, di modifiche costituzionali che interessano la materia dei diritti politici (es. modo di elezione del Tribunale di appello, l'accesso di funzionari e docenti cantonali in Parlamento).

Pure non affrontava il discorso qua e là abbozzato, teorizzato e di attualità non solo da noi di un ritorno al maggioritario come forma di elezione politica.

Esso si limitava, pur evidenziando questo fatto condizionante, a proporre un generale riesame della materia sul piano legislativo.

Il progetto considerava con seria preoccupazione, indicando l'unica soluzione oggi proponibile, l'esaurirsi del vigente sistema di espressione del voto e di spoglio per le elezioni politiche con scheda a numeri e spoglio semi-automatizzato tramite lettura ottica delle schede.

Il ritorno allo spoglio comunale, psicologicamente temuto, ma tecnicamente senza valide e finanziariamente poco dispendiose alternative, comunque tutte da creare, progettare e verificare a misura ticinese, si presentava con un modello di scheda semplice, adattabile ai diversi tipi di elezioni con proporzionale. La ricerca di soluzioni armonizzabili aveva convinto la commissione prima ed il Dipartimento poi a suggerire di applicare, per le elezioni con il metodo proporzionale, il sistema di voto e di spoglio per il Consiglio Nazionale.

Il testo che il Dipartimento delle istituzioni aveva sottoposto all'attenzione, così autorizzato dal Consiglio di Stato, per la procedura di consultazione a partiti e Comuni, tramite le rispettive associazioni, rispondeva agli obiettivi fissati a suo tempo dal Governo e teneva conto di esperienze ed esigenze nel frattempo maturate.

Le novità principali ed essenziali risultavano:

1. In generale:

- l'aver condensato in un unico testo l'intera materia;
- il riordino della materia secondo principi attuali di tecnica e di sistematica legislativa.

2. In particolare:

a) *per l'esercizio del voto:*

- l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato, quale forma principale di agevolazione dell'esercizio del voto (art. 24 apr. dip.);
- la distribuzione del materiale di voto a domicilio ed eliminazione della busta (art. 19 apr. dip.);
- la scheda e la tecnica di espressione del voto per le elezioni unicamente distinta tra sistema maggioritario e proporzionale (cfr. modello allegato e art. 27/28 e 33 apr. dip.);
- l'estensione del sistema di voto e di spoglio del Consiglio Nazionale a tutte le elezioni con sistema proporzionale, compresa la livragazione.

b) *per la presentazione delle candidature:*

- l'aumento del numero delle firme (art. 48 apr. dip.);
- l'introduzione della cauzione (art. 51 apr. dip.);
- il divieto della congiunzione;
- il diritto di declinare una candidatura dopo il deposito delle proposte (art. 54 apr. dip.).

c) *per lo spoglio e la ripartizione dei seggi:*

- l'introduzione generalizzata dello spoglio comunale (art. 29 apr. dip.);
- lo spoglio manuale, ev. con l'ausilio di supporti informatici (PC) per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei risultati (art. 151 apr. dip.);
- l'introduzione di un quorum indiretto per le elezioni dei legislativi (art. 63 apr. dip.);
- l'estensione del metodo di ripartizione del Consiglio di Stato ai Municipi (art. 89 apr. dip.);
- il calcolo della maggioranza assoluta per l'elezione del Consiglio degli Stati sui voti personali e non più sulle schede (art. 10 apr. dip.);
- la regolamentazione della procedura di ballottaggio per le elezioni con il sistema maggioritario (art. 102 e 103 apr. dip.).

d) *per le iniziative ed i referendum:*

- il disciplinamento del controllo preliminare della Cancelleria dello Stato (art. 111 apr. dip.);
- la delega al Sindaco e segretario del controllo delle liste e delle firme (art. 116 apr. dip.);

- la votazione unica nel caso di iniziativa opposta ad un controprogetto (art. 128 apr. dip.);
- l'applicazione per analogia delle norme cantonali alla materia comunale (art. 152 apr. dip.);
- la sostituzione della formula del giuramento o promessa con quella di "dichiarazione di fedeltà alla Costituzione" (art. 108 apr. dip.).

Il progetto di legge e di messaggio furono oggetto di consultazione da aprile a fine giugno 1993.

Il Dipartimento prevedeva pure di sviluppare un programma informatico per lo spoglio. Contemporaneamente alla redazione di messaggio e disegno di legge da licenziare da parte del Consiglio di Stato entro fine anno 1993, si prospettavano delle votazioni di prova. Si ipotizzava che la legge potesse essere votata dal Parlamento entro fine giugno 1994, per permettere la sua prima, concreta applicazione nelle elezioni cantonali dell'aprile 1995.

### **La procedura di consultazione del 1993: i risultati**

Come detto, il progetto dipartimentale (avamprogetto di legge più rapporto) è stato oggetto dell'usuale procedura di consultazione, preceduta da una conferenza stampa del 24 marzo 1993, che ha interessato i partiti presenti in Parlamento, le associazioni dei Comuni, le Regioni di montagna, le associazioni dei funzionari dei Comuni ed i Dipartimenti. I risultati possono così essere sintetizzati.

Si è intanto manifestata da parte di taluni un'obiezione formale di non entrata in materia, motivata sostanzialmente con il fatto che si è operato politicamente al mantenimento del sistema attualmente in vigore che si ispira al metodo proporzionale e non ha seriamente considerato e affrontato la possibilità di modifiche costituzionali.

A prescindere da queste obiezioni di fondo di natura politico-costituzionale, nel merito della proposta revisione, i partecipanti alla consultazione ne hanno condiviso lo sforzo di unificazione della materia, di armonizzazione dei sistemi di voto e di spoglio e di semplificazione delle disposizioni e delle procedure.

Sulle principali modifiche i consultati hanno con una consistente maggioranza rifiutato la soluzione dello spoglio comunale, intravedendo preoccupazioni e timori per la salvaguardia del segreto del voto in specie nei piccoli Comuni.

Pure largamente negativo è stato il responso sulla reintroduzione della livragazione.

Più sfumate le divergenze sul principio della distribuzione del materiale a domicilio, mentre una maggioranza ha condiviso l'idea dell'estensione del voto per corrispondenza.

Sulle modalità e condizioni di presentazione delle candidature, sono state accolte favorevolmente le soluzioni proposte.

Analogo discorso vale per l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum.

Per quanto concerne le modalità di ripartizione dei seggi, pur accogliendo l'estensione ai Municipi del sistema di elezione del Consiglio di Stato, prevale l'idea di non riprendere la formula Cattori, per motivi e ragioni collegati all'origine ed al contesto storico in cui essa è stata concepita ed introdotta, avulsa dalla realtà comunale.

Alcuni di questi temi sono stati nel frattempo risolti e superati dagli eventi con l'entrata in vigore della nuova Costituzione.

## La procedura di consultazione del 1998

Nel presente progetto di legge sono stati inseriti anche i principi relativi ai diritti politici contenuti nella nuova Costituzione.

Se alcuni di essi si sono rivelati di semplice traduzione in atto, altri implicano invece valutazioni e scelte che si è ritenuto saggio sottoporre alle forze politiche nell'ambito di una consultazione avviata nel mese di febbraio la quale non poteva per definizione che essere estremamente contenuta nei tempi se si condivide l'obiettivo che vuole che le nuove normative siano in vigore già per le elezioni cantonali del 1999.

Alla procedura di consultazione hanno preso parte i Partiti Socialista, Popolare Democratico, Liberale Radicale, la Lega dei Ticinesi, I Verdi, l'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, la Lega dei Comuni rurali e montani, l'Unione dei segretari comunali nonché, approfittando della pubblicazione del documento in questione su Internet, alcuni cittadini.

Dalle risposte pervenute emerge un generale apprezzamento per i contenuti del progetto di messaggio e del relativo disegno di legge.

Vi è un'adesione generale al principio di riunire in un'unica legge le varie norme oggi ripartite, come noto, in tre testi legali.

Tale giudizio è sintetizzabile con la seguente presa di posizione:

“si condivide la soluzione di riunione in un unico testo, per di più parecchio semplificato e con una terminologia più attuale ed una migliore sistematica ...” (PLR).

In particolare hanno trovato unanime consenso le disposizioni relative:

- al modo di espressione del voto con il nuovo modello di scheda per le elezioni e l'abolizione della busta;
- all'introduzione del voto per corrispondenza per le votazioni cantonali e comunali, accanto alle agevolazioni già in vigore in questa materia;
- al sistema di spoglio semi-automatico per le elezioni cantonali e comunali sperimentato negli anni 1995 e 1996;
- al principio di introdurre norme miranti ad assicurare l'adeguata trasparenza sul finanziamento dei Partiti, dei movimenti politici e dei candidati nelle campagne elettorali (alcune riserve sono state evidenziate circa l'efficacia e l'applicabilità delle norme proposte);
- all'introduzione della scheda senza intestazione.

Altri aspetti importanti risultano essere ancora controversi, malgrado le decisioni adottate dal Parlamento nel 1994:

- PLR e PPD condividono ad esempio le proposte di abolire la congiunzione delle liste e di introdurre la cauzione al momento della presentazione delle candidature; PS e I Verdi auspicano il mantenimento della possibilità di congiungere le liste e si oppongono all'introduzione della cauzione; la Lega dei Ticinesi è pure favorevole alla congiunzione e in principio d'accordo per l'introduzione della cauzione;
- PPD, PS e la Lega dei Ticinesi condividono l'uniformazione delle norme riguardanti l'attribuzione e la ripartizione dei seggi con particolare riferimento all'estensione dell'applicazione del sistema Hagenbach/Bischoff agli esecutivi comunali; il PLR è contrario a tale impostazione;

- il PS è contrario all'aumento del numero delle firme per la presentazione delle candidature, la Lega dei Ticinesi formula una diversa proposta di adeguamento legislativo, mentre PPD e PLR condividono la soluzione proposta nel progetto di messaggio;
- PS, PPD e I Verdi auspicano la presentazione di proposte atte a definire le eccezioni al principio di incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e l'attività professionale salariata cantonale (art. 54 cpv. 3 Costituzione): il PPD suggerisce di autorizzare i docenti a far parte del Parlamento, il PS e I Verdi vorrebbero estendere tale soluzione anche ai funzionari cantonali non dirigenti e il PLR è di principio contrario allo stralcio del principio dell'incompatibilità unicamente per la categoria dei docenti e propone di approfondire ulteriormente la tematica per evitare disparità di trattamento;
- l'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, la Lega dei Comuni rurali e montani e l'Unione dei segretari comunali ticinesi sono unanimi nel proporre la designazione dell'Esecutivo quale autorità competente in materia di iniziativa legislativa e di referendum dei Comuni; il PLR ritiene invece che non si possa togliere all'assemblea comunale o al consiglio comunale tale competenza.

Le risposte pervenute suggeriscono da ultimo alcune modifiche puntuali di alcune norme, che sono state in gran parte recepite e di cui si dirà, se del caso, nei relativi commenti ai singoli articoli che seguono.

## **Le soluzioni**

Oltre alla concretizzazione dei principi costituzionali, la legge si prefigge di rispondere agli atti parlamentari ricordati, ai problemi sorti in sede di applicazione e di interpretazione delle leggi elettorali in vigore, aggravati da un accavallarsi di modifiche parziali non sempre coordinate e armonizzate con le norme rimaste invariate. Esso tiene conto dell'autorevole critica mossa dal Tribunale federale in sede di dibattito pubblico sul ricorso Züblin contro l'elezione del Tribunale di appello al sistema elettorale ticinese circa la complessità, impenetrabilità e dubbia costituzionalità di alcune norme elettorali. Fa proprie alcune obiezioni e suggestioni sollevate in sede di procedura di consultazione. Soprattutto tiene conto del risultato del dibattito granconsigliare dell'ottobre 1994 e dell'esito della votazione popolare del 22 gennaio 1995.

## **Un'unica legge**

Intanto si sottolinea il fatto di essere riusciti ad elaborare un unico testo di legge; esaudendo in questo modo un primo obiettivo formale.

Pure da segnalare è il contenimento del numero degli articoli (171) rispetto alle tre leggi vigenti (196 + 17 + 38 = 251), salvaguardando lo spirito di una legge quadro, che contenga le disposizioni essenziali, ossia le definizioni, i principi, quelle che esigono assolutamente una base legale formale, e quelle di carattere imperativo; lasciando al regolamento il compito di disciplinare, completare i dettagli, le norme aggiuntive di second'ordine.

Anche la sistematica segue i criteri di tecnica legislativa più moderni.

Quanto alla terminologia, senza rinunciare a modi dire, espressioni usuali del nostro Cantone e che il Consiglio di Stato reputa spiacevole tralasciare con il rischio di svilire un certo patrimonio linguistico proprio del nostro Cantone, ci si è comunque sforzati, senza la pretesa di aver svolto operazioni di estetica del linguaggio, di sostituire termini di altri tempi con espressioni più attuali ma nel contempo semplici e accessibili a tutti.

## **Lo spoglio**

Per quanto riguarda lo spoglio, per le elezioni politiche cantonali e comunali, viene confermato quello effettuato a livello cantonale, con la lettura delle schede parzialmente automatizzata tenendo conto in particolare della buona esperienza vissuta in occasione delle elezioni cantonali del 1995 e di quelle comunali della primavera del 1996.

## **Risposta all'obiettivo dell'armonizzazione**

Si è cercato di uniformare modalità, procedure e termini relativi alla confezione, pubblicazione e variazione dei cataloghi elettorali.

Attualmente la legge distingue tra catalogo comunale, cantonale e federale con soluzioni specifiche.

Per l'espressione del voto si sono individuati e proposti gli opportuni correttivi per evitare la caotica diversità a seconda dell'elezione con cui si ha a che fare.

La distinzione rimane unicamente tra elezione con sistema proporzionale ed elezione con sistema maggioritario; togliendo tutte le particolarità tramandate dal passato. Valga come esempio l'elezione del Giudice di pace e quella del Sindaco, entrambe appartenenti al sistema maggioritario, ma con scheda ed espressione del voto diverse. Per il Sindaco gli art. 12 a) e b) LEP prescrivono la scheda con il tagliando di controllo del candidato prescritto. Per il Giudice di pace l'art. 71 LVE stabilisce che l'elettore "può votare completando di proprio pugno la scheda in bianco o usando la scheda prestampata ...".

Nel primo caso è vietata la distribuzione a domicilio (art. 1 LEP); ammessa invece nel secondo (art. 62 e 66 LVE). (!)

Differenziando soltanto fra i due sistemi ricordati, si son potute ridurre, chiarire e semplificare procedure e competenze.

L'uniformazione dell'espressione del voto e quindi del relativo materiale ha un influsso sulle modalità di presentazione delle candidature, sulle operazioni di voto, ma soprattutto in sede di spoglio.

Per non ripetersi, affrontando le modifiche di contenuto si accennerà pure ai risultati relativi all'armonizzazione della materia.



### **a) Requisiti per l'esercizio del diritto di voto**

Determinante per l'esercizio del diritto di voto sono:

- la cittadinanza;
- l'età;
- il domicilio;
- l'assenza di altri impedimenti legali.

I primi tre requisiti sono di rango costituzionale (art. 13, 14, 17, 18 della vecchia Costituzione; attuale art. 27)

Per la determinazione del domicilio si conferma il principio che essenziale è la data di annuncio al Comune del nuovo domicilio, che si concretizza con la sottoscrizione della notifica di arrivo; abbandonando in questo modo le diverse modalità stabilite dal vigente art. 5 LVE a seconda della loro provenienza.

In sede di procedura di consultazione nel 1993 e nel 1998 si è suggerito di far decorrere il termine di scadenza considerando altri atti amministrativi conseguenti al trasferimento di domicilio (imposte, militare, ecc.) facendo coincidere il termine.

Ancorché auspicabile, le diverse esigenze legislative non sempre appaiono coerenti; per i diritti politici si ritiene che debba prevalere il dato oggettivo dell'arrivo, rappresentato dalla data di sottoscrizione della notifica.

Per il catalogo elettorale ci si è limitati ad ancorare nella legge i tre atti significativi, ossia il principio dell'iscrizione, la procedura di pubblicazione e di aggiornamento.

### **b) L'esercizio del diritto di voto**

Viene confermata la decisione circa l'eliminazione della busta per le votazioni ed elezioni. La cautela che sembrava in passato imporsi, risulta oggi superflua, potendo l'elettore semplicemente piegare la scheda per celare a terzi come e per chi ha votato, evitando inutili difficoltà alle persone anziane e costi superflui; senza contare che diverse schede sono state in passato annullate a causa di vizi attinenti all'uso della busta. In altri Cantoni è una soluzione da tempo attuata ed anche le nostre recenti esperienze ci portano a continuare su questa strada. E' pur vero che occorre tecnicamente evitare che l'uso di carta troppo trasparente metta a repentaglio la segretezza del voto. Si tratta però di questioni tecniche di non difficile soluzione.

Si rinuncia invece - visto l'esito della votazione popolare del 22 gennaio 1995 - a riproporre la distribuzione a domicilio del materiale di voto. L'elettorato ticinese sembra infatti valutare come troppo elevati i rischi che questo passo comporta per il principio dell'inviolabilità del segreto di voto.

Viene confermata l'impostazione innovativa del progetto di legge presentato nel 1994 concernente le agevolazioni dell'esercizio di voto con un'ulteriore estensione relativamente al voto per corrispondenza nelle votazioni (iniziativa on. F. Pezzati del 23 giugno 1997).

E' l'eccezione principale che deroga al principio di esprimere il voto presso il locale di voto e nei giorni ufficiali di apertura.

Si tratta da un lato di adattare la procedura di voto ai mutamenti e alle necessità della società. Si pensi soltanto alla mobilità sempre più frequente e alle ripetute assenze dal luogo di domicilio per ragioni diverse (professionali, malattia, ferie, ecc.).

Dall'altra si segue la tendenza ad uniformare i diversi sistemi in uso presso i vari Cantoni che il diritto federale promuove. Così facendo si ossequia inoltre il disposto di cui all'art. 34 cpv. 2 della Costituzione cantonale.

In materia, nelle diverse legislazioni estere ed in particolare in quelle dei Cantoni, si conoscono parecchie facilitazioni.

b.a) *Voto accompagnato*

E' il diritto di un cittadino fisicamente impedito ad esprimere il voto da solo di farsi accompagnare da un'altra persona in cabina.

Il diritto ticinese lo prevede. Esso è regolato in termini restrittivi dall'art. 61 LVE. La prassi nei Comuni è contraddittoria. Si va da un'applicazione rigida della norma a situazioni di tolleranza contra legem.

Questa forma di voto è in realtà impropriamente inserita in questo elenco poiché presuppone comunque di recarsi al locale di voto.

b.b) *Voto per corrispondenza*

E' la facoltà di partecipare al voto con l'invio per posta tramite una busta speciale della scheda di voto all'autorità competente.

Questa forma è prescritta dal diritto federale per le votazioni ed elezioni in generale e per i militari o astretti alla PC in servizio nonché dal 1° luglio 1992 per gli svizzeri all'estero. E' ammessa senza restrizioni in 12 Cantoni. Negli altri è soggetta a limitazioni riferite alla procedura e ai beneficiari.

Nel Cantone Ticino è stato introdotto nel 1987 (cfr. art. 71a e seg. LVE) in materia cantonale e comunale soltanto per degenti e ospiti di istituti e case di cura, anziani e istituti di pena. Ora, come detto, se ne propone la generalizzazione per tutte le votazioni cantonali.

b.c) *Voto anticipato*

E' sostanzialmente un'estensione dei giorni e degli orari ufficiali di scrutinio. Esso può essere di carattere individuale, ossia su istanza dei singoli cittadini, oppure generale, ossia al beneficio dell'intero corpo elettorale.

E' previsto dal diritto federale per tutte le votazioni ed elezioni fino a 2 dei 4 giorni precedenti la domenica della votazione (art. 7 LFDP).

Il diritto ticinese lo ha esteso per Comune, previa autorizzazione fino al giovedì precedente (art. 69 LVE) e per casi singoli, su istanza motivata, fino al martedì precedente (art. 3 LEP).

b.d) *Voto per procura*

E' una forma di agevolazione che a sua volta si suddivide in:

- procura impropria; per la quale il rappresentante si limita a consegnare al locale di voto e a depositare nell'urna la scheda;
- procura propria; per la quale il rappresentante completa la scheda e la consegna e deposita in vece del cittadino impedito.

Questa forma di agevolazione è applicata in 7 Cantoni con diverse sfumature e limitazioni.

b.e) *Voto con urna itinerante*

E' la forma che permette attraverso l'ufficio elettorale o una sua delegazione di raggiungere a domicilio o in un determinato istituto (ospedale, ecc.) il cittadino impedito di recarsi a votare presso il locale di voto.

E' prevista da alcuni Cantoni con regole e procedure differenziate.

Nel nostro Cantone, riassuntivamente detto, la legge prevede le seguenti agevolazioni in materia cantonale e comunale:

- il voto accompagnato (art. 61 LVE);
- il voto anticipato (art. 69 LVE e art. 3 LEP);
- il voto per corrispondenza limitato (art. 71a e seg. LVE).

A queste va aggiunta, accanto al diritto dei ticinesi all'estero, una particolarità ticinese, un'eccezione prevista all'art. 15 cpv. 5 della vecchia Costituzione cantonale e regolata dall'art. 23 LVE, che permetteva una deroga al principio dell'esercizio del voto nel Comune di domicilio, e più precisamente a quello in cui si risulta iscritti in catalogo, e di votare nel Comune di residenza.

Per il richiamato disposto infatti, in caso di votazioni o elezioni cantonali a circondario unico, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune ove giustifica di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le 18:00 del martedì antecedente la votazione, presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio. A dire il vero la norma, sia perché poco nota, sia perché eccessivamente burocratica, è risultata raramente applicata.

La si ripropone comunque anche se la nuova Costituzione più non ne fa menzione.

L'esperienza di questi anni sta a dimostrare da un lato un uso sempre più esteso delle facilitazioni previste. Il cittadino si lamenta in genere del fatto che queste ultime siano eccessivamente limitative e soprattutto punitive nei confronti degli elettori impediti, per ragioni di salute o improvvisa forza maggiore, di recarsi all'ufficio elettorale.

A questi argomenti si aggiunga la diversità e complessità di procedura e di autorità chiamate a trattare ed evadere le varie istanze.

Infine non vanno dimenticate le difficoltà burocratiche e la confusione per gli elettori nel caso di votazioni contemporanee federali e cantonali o comunali, cui si applicano sistemi di agevolazione nell'esercizio del diritto di voto differenti.

Il Consiglio di Stato tenendo presente che, malgrado le possibilità offerte de lege lata, a parecchi cittadini si impedisce di recarsi alle urne; considerando altresì che anche fra coloro che avrebbero la facoltà di usufruirne c'è chi preferisce volentieri rinunciarvi per motivi di tempo, burocratici, disinformazione, ecc., propone di affiancare all'esercizio del diritto di voto nel locale di voto, che deve, per la natura, la dignità e l'ufficialità del diritto di voto come momento istituzionale di partecipazione alla vita democratica, essere la forma principale, il voto per corrispondenza ampliato. Esso potrà essere utilizzato per le votazioni ed elezioni federali e per le votazioni cantonali e comunali.

Del resto questa conclusione risulta in consonanza con uno studio commissionato dal Canton Turgovia al Centro di politica svizzera dell'Università di Berna, pubblicata nel 1990, sul tema delle differenze e irregolarità nelle facilitazioni dell'esercizio del voto attraverso un'analisi comparata di alcuni Cantoni. Dal citato studio si evince che i Comuni consultati per un riassetto procedurale delle agevolazioni dell'esercizio di voto danno la preferenza in ordine di priorità:

1. alle forme di facilitazioni dell'esercizio del diritto di voto e alla loro estensione nell'interesse degli elettori;
2. alle limitazioni degli impegni amministrativi ed alla sicurezza procedurale;
3. alla ricerca di soluzioni per incrementare la partecipazione al voto.

Il no popolare del 22 gennaio 1995, da interpretarsi soprattutto come rifiuto di accettare la distribuzione del materiale di voto a casa in occasione di elezioni politiche comunali o cantonali, comporta anche, per logica parallela, il rifiuto, in questi specifici campi, del voto per corrispondenza generalizzato.

Raccogliendo i suggerimenti dell'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, della Lega dei Comuni rurali e montani e dell'Unione dei segretari comunali ticinesi, si propone una lieve estensione del cosiddetto "voto per corrispondenza limitato" di cui al nuovo art. 30 lett. a), consentendo il voto per corrispondenza pure a coloro che fossero impediti di recarsi nel locale di voto, essendo ospiti o degenti di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi in altri Cantoni svizzeri. La limitazione vigente ha infatti impedito nel recente passato il voto per corrispondenza a diversi cittadini ricoverati in cliniche della Svizzera tedesca.

Esistono ulteriori spazi per una più ampia agevolazione dell'esercizio del diritto di voto anche in materia di elezioni politiche comunali e cantonali?

Caduta la formula del voto per corrispondenza completamente generalizzato rimangono le strade dell'urna itinerante e del voto per procura.

Il Consiglio di Stato non ritiene però necessario spingersi sino a questo punto.

Circa gli orari di apertura delle operazioni di voto si è voluto rendere più agevole e flessibile la regolamentazione; mantenendo il principio della domenica come giorno ufficiale delle operazioni di voto.

Certo, si è a lungo riflettuto sull'idea di far coincidere le operazioni di voto con i giorni lavorativi. Pur dando atto che la legge federale non fissa nella legge il giorno ufficiale della settimana per le votazioni, è prassi che lo stesso cada di domenica. Per ragioni di armonizzazione si è quindi mantenuta la domenica anche per le votazioni cantonali e comunali. Del resto anche in sede federale, nell'ambito della revisione della citata legge si è rinunciato all'ipotesi segnalata.

Venendo incontro alle critiche di chi giudica eccessivamente estese le giornate e gli orari di voto (cfr. mozione Regazzi e confirmatari del 21 febbraio 1983 e iniziativa Colombo del 18 dicembre 1995), si è optato per la fissazione nella legge di due sole fasce obbligatorie indistintamente per tutti i Comuni - venerdì tra le 17:00 e le 19:00 e domenica dalle 09:00 alle 12:00.

Per la terza fascia obbligatoria, seguendo le suggestioni espresse nell'ambito della consultazione del 1998 (Lega dei Comuni rurali e montani, PPD e PLR - fino a 500 iscritti in catalogo -) si è inoltre stabilita una terza fascia obbligatoria per i Comuni con più di 800 iscritti in catalogo - sabato dalle 17:00 alle 19:00.

Al Consiglio di Stato ed ai Municipi spetterà la possibilità di regolare l'estensione delle ore e dei giorni a seconda delle particolarità e degli usi locali, del richiamo e dell'importanza delle votazioni.

### **c) *L'espressione del voto***

Un'importante semplificazione è già stata di recente introdotta (decisione del Gran Consiglio del 6 febbraio 1995): per l'espressione del voto (quindi per l'uso della scheda di voto nel caso di elezioni) si sono previsti in sostanza due soli modi di espressione del voto:

- la scheda per l'elezione con il sistema maggioritario;
- la scheda per l'elezione con il sistema proporzionale.

### **d) *Modalità di spoglio***

Come già ricordato, le esperienze fatte nelle elezioni cantonali del 1995 e comunali del 1996 hanno confermato la validità della formula con lettura parzialmente automatizzata delle schede a livello cantonale che viene quindi ripresa anche per quanto attiene il modello di scheda.

Resta lo spoglio comunale per le votazioni comunali, per le elezioni comunali complementari, per le elezioni con il sistema maggioritario (Consiglio degli Stati, Sindaco, Giudici di pace) per le elezioni dei supplenti Giudici di pace con la proporzionale e per le elezioni del Consiglio nazionale. A proposito di quest'ultima elezione ed in relazione alla tematica dello spoglio con l'ausilio dell'informatica, si suggerisce di introdurre la possibilità per i Comuni di aggregarsi a livello regionale nell'intento di utilizzare un unico programma e di far capo ad una sola organizzazione (cfr. risposta 1998 dell'Unione dei segretari comunali).

### **e) *Presentazione delle candidature***

Il Governo, per quanto concerne il tema del divieto della congiunzione di liste, ha preso atto del parere negativo espresso nella procedura di consultazione del 1998 dal Partito Socialista, I Verdi e dalla Lega dei Ticinesi. Pur tuttavia è dell'avviso di mantenere l'impostazione più restrittiva contenuta nel progetto di messaggio del febbraio 1998. Benché la stessa possa essere interpretata come lieve restrizione dei diritti popolari, si conferma il divieto che per altro riflette la decisione già presa nel 1994 dal Gran Consiglio.

Il Governo ha voluto quindi tenere in considerazione le osservazioni, i suggerimenti e le proposte formulate da più parti ed in sedi diverse presentando soluzioni a problematiche per le quali alla luce delle ultime esperienze elettorali si auspicano misure più restrittive in merito alla presentazione delle candidature ed ai meccanismi tecnici che permettono oggi di accedere alla ripartizione dei seggi e quindi una più vasta rappresentanza di forze politiche in particolare nei legislativi, grazie anche ad accordi temporanei in chiave meramente elettorale di forze politiche non necessariamente affini, grazie all'apparentamento. L'esperienza fatta sin qui insegna come le congiunzioni vengono sovente messe in cantiere per delle speculazioni di tipo elettorale senza disporre di una minima convergenza, quanto meno programmatica. E' quindi preferibile che l'elettore venga posto davanti a scelte chiare ed a candidati identificabili in liste autonome.

Nessuno mette in dubbio il diritto delle minoranze nel Paese di essere rappresentate negli organi istituzionali del Cantone e dei Comuni, come riflesso di una democrazia partecipativa. Occorre però evitare che le regole che concretizzano tale diritto favoriscano un'eccessiva frammentazione.

Rispetto alle norme vigenti, estremamente aperte verso tutti quelli che manifestano l'intenzione di presentare liste perlomeno per il potere legislativo, si è tenuto conto di esplicite richieste favorevoli all'introduzione di procedure e formalità più restrittive. Analoga impostazione è del resto stata adottata di recente in sede federale.

Pertanto si sono previste:

1. l'introduzione di una cauzione all'atto della presentazione di una proposta, da restituire se la lista ottiene un seggio o raggiunge una determinata percentuale delle schede valide;
2. l'aumento del numero delle firme per la presentazione di proposte;
3. l'eliminazione generale della congiunzione o apparentamento delle liste.

#### **f) Regole per l'attribuzione o ripartizione dei seggi**

Nel messaggio del 19 gennaio 1994 concernente la Legge sull'esercizio dei diritti politici un prolisso capitolo era stato riservato a questa materia (da pag. 33 a pag. 43). Ad esso si rinvia per riflessioni circa il sistema maggioritario o proporzionale o la rappresentanza regionale. Nel frattempo questi temi sono stati infatti affrontati e risolti nell'ambito della nuova Costituzione cantonale che regola all'art. 58 l'elezione del Gran Consiglio ed all'art. 66 quella del Consiglio di Stato specificando nel dettaglio anche i criteri da utilizzare per la ripartizione dei seggi.

Per quanto concerne l'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati, che si ricorda per inciso è un'elezione cantonale, la ricerca di soluzioni armonizzate ha convinto il Consiglio di Stato a modificare il sistema di calcolo della maggioranza assoluta: da effettuarsi non più sul numero di schede ottenuto da ciascuna lista (attuale art. 143bis LVE), bensì sul numero di suffragi o voti ottenuti dal singolo cittadino: soluzione più consona al sistema maggioritario.

Per le elezioni comunali viene confermata l'uniformazione delle norme per la nomina del Consiglio di Stato e quella dei Municipi.

Le scelte appena operate a livello costituzionale crediamo depongano a favore dell'introduzione del sistema Hagenbach/Bischoff pure per l'elezione degli esecutivi comunali.

L'art. 18 della nuova Costituzione stabilisce che i membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale, mettendo così fine a discussioni che si protraevano da tempo.

A questo proposito va sottolineato che l'estensione ai Municipi del sistema di elezione del Consiglio di Stato ha il vantaggio di favorire l'armonizzazione anche nell'ambito dei sistemi di ripartizione dei seggi.

Il fatto poi che in sede costituzionale si sia rinunciato a mantenere la clausola Cattori, rende perfettamente compatibili i due sistemi.

Per l'elezione del Sindaco si propone di abbandonare il sistema di voto unico e particolare già citato (scheda con tagliando di controllo e voto con aggiunta di una croce accanto al nominativo del candidato prescelto), per uniformarlo agli altri casi di elezione con il sistema maggioritario.

In merito al sistema maggioritario parecchie discussioni e critiche ha sollevato in passato la procedura di elezione con "ballottaggio", ossia ripetizione dell'elezione quando la maggioranza assoluta non è raggiunta.

A tutti è rimasta impressa la desolante esperienza delle elezioni del 1987 dei due deputati agli Stati, ripetuta in forma combattuta malgrado la divergenza tra proponenti e candidato sul mantenimento della candidatura, per un'elezione dall'esito chiaramente scontato. Il caso è nel frattempo stato parzialmente risolto con legge del 29 gennaio 1990 attraverso l'aggiunta di un art. 143 ter LVE del seguente tenore:

**Esclusione del turno di ballottaggio** Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiore al 5% delle schede valide e computabili, ritenuto che almeno due candidati abbiano raccolto almeno un numero di voti superiori al 5%

La modifica citata, tra l'altro limitata alla sola elezione dei deputati agli Stati, richiede una completazione per tenere conto del precedente ricordato, ossia di divergenza tra proponenti e candidati. Del resto è quanto postulava la Commissione speciale nel suo rapporto 12 dicembre 1989 all'iniziativa Anastasi-Lotti del 2 dicembre 1987 che chiedeva un correttivo legislativo per l'elezione di ballottaggio:

"3. La Commissione ha approfondito anche la proposta di cui all'art. 143ter cpv. 2, intesa a garantire anche al candidato il diritto di rinunciare alla propria candidatura entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione infruttuosa, ai fini di evitare un secondo turno inutile. Questa facoltà non è oggi prevista dalla legge, che conferisce il diritto di ritirare delle candidature solo ai proponenti o al loro rappresentante autorizzato, con il consenso del candidato (art. 182 cif. 1 LVE). Con la conseguenza che il candidato non eletto e che intende rinunciare al ballottaggio non può, con la vigente normativa, farlo senza il consenso dei proponenti, al cui arbitrio è esposto. Ciò che si è puntualmente verificato nell'elezione del 1986, quando si dovette procedere al ballottaggio malgrado il candidato di disturbo avesse personalmente ritirato la propria candidatura. La commissione, nel merito, ritiene l'attuale normativa (art. 181 LVE) insoddisfacente. Considera tuttavia che la questione non si pone esclusivamente per l'elezione al Consiglio agli Stati e merita pertanto un approfondimento e una soluzione univoca nell'ambito di una revisione generale della materia elettorale, comprendente quindi anche il problema delle candidature e della facoltà di ritiro. Essa invita pertanto il Consiglio di Stato a proporre una soluzione coerente anche per questo problema nell'ambito della citata revisione generale. In questo senso potrà essere data risposta anche alla mozione presentata il 2 novembre 1982 dagli on. Früh e Ballabio per il PLRT".

Per quanto concerne le uniche elezioni giudiziarie di competenza popolare rimaste dopo le recenti scelte costituzionali (quelle per i Giudici di pace e per i loro supplenti) valgono per analogia le norme applicabili al sistema della maggioranza assoluta; soltanto nei Circoli dove vi sono più di un supplente, si applicano le norme di ripartizione dei seggi valide per l'elezione del Gran Consiglio.

**g) Finanziamento dei Partiti, dei movimenti politici e dei candidati nelle campagne elettorali**

Il tema legato al finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali è stato oggetto dell'iniziativa parlamentare 26 giugno 1995 presentata nella forma generica dagli on. Venanzio Menghetti e Giovanni Merlini, a nome del gruppo PLR.

Esso è stato trattato dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici con il rapporto 5 marzo 1997, poi accolto dal Parlamento il 12 maggio 1997.

Il Gran Consiglio aveva accettato l'iniziativa parlamentare condividendo in particolare il principio della notifica dei mezzi finanziari impiegati e sulla loro provenienza, ma sollevando nel contempo taluni aspetti di carattere costituzionale.

Il Consiglio di Stato ha potuto beneficiare di un recente e circostanziato parere di Tiziano Balmelli, collaboratore scientifico per il fondo nazionale presso la facoltà di diritto dell'Università di Friburgo (cfr. RDAT nr. I-1997 pag. 327 e segg.).

Il parere tocca la tematica della "trasparenza come regolatore del finanziamento di partiti politici e campagne elettorali" in vari paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada ponendo in risalto le soluzioni legislative che sono state adottate in questi paesi. Si tratta in generale di soluzioni che possono avere significato soprattutto per elezioni su scala nazionale con un numero di elettori evidentemente non comparabile a quelli del Cantone Ticino.

A mente di questo Consiglio, la trasposizione pura e semplice di uno di questi sistemi, in una realtà politica come la nostra, apparirebbe improvvida e fuori misura.

Non occorre dimenticare infatti che la situazione a livello di Confederazione e Cantoni, per stessa ammissione del suddetto autore, può essere definita un "deserto legislativo". D'altra parte anche il nuovo art. 127a cpv. 2 del progetto di revisione totale della Costituzione federale si limita a dar mandato al legislatore di elaborare delle disposizioni sulla trasparenza del funzionamento delle istituzioni democratiche e nel messaggio del Consiglio federale si citano come esempi di misura la limitazione delle spese autorizzate e delle donazioni, ricordando nel contempo come il controllo del loro rispetto non sarebbe cosa facile.

Per queste ragioni e tenuto conto di questa situazione, il Governo ha optato per l'adozione di una soluzione che si apparenta almeno parzialmente a quella della Repubblica federale tedesca e che si limita in sostanza ad esigere la trasparenza necessaria affinché gli elettori sappiano chi finanzia gli schieramenti politici e i singoli candidati.

A mente del Consiglio di Stato è infatti essenziale che l'elettore sia informato sulla provenienza dei fondi di candidati e partiti per poi decidere liberamente per chi votare.

Il Consiglio di Stato ha preso atto delle risposte pervenute nell'ambito della procedura di consultazione circa l'adesione di principio all'introduzione delle norme prospettate; ha rilevato altresì che il PPD suggerisce l'introduzione di un tetto massimo di spesa limitato ai candidati all'elezione al Consiglio di Stato, considerato che gli investimenti finanziari per le campagne elettorali dei candidati al Gran Consiglio sono notoriamente più contenuti e modesti.

Si è però rinunciato ad introdurre un limite massimo delle somme che un candidato può investire personalmente in una campagna elettorale per se stesso attingendo dal patrimonio personale; una simile limitazione sarebbe verosimilmente costitutiva di una violazione alla libertà di espressione e alla libertà patrimoniale, come è stabilito del resto da una sentenza del 1976 della Corte suprema degli Stati Uniti.



### ***h) Condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum***

La riforma elettorale non poteva tralasciare di coinvolgere le disposizioni che regolano l'altro importante settore dei diritti politici: i diritti di iniziativa e di referendum.

La materia era disciplinata dalla vecchia Costituzione cantonale (art. 37 e seg.) e dalla legge sull'iniziativa, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato (LIR).

La legge ha dato buona prova. Questo fatto non impedisce, approfittando dell'occasione di integrare il testo di legge nella futura legge cantonale sui diritti politici, di verificare l'attualità di talune norme e di semplificare, dove possibile, testi e procedure, appoggiandosi all'esperienza della più recente legge federale.

Per questa ragione sono state rivedute la procedura e la competenza per l'esame preliminare della domanda di iniziativa da parte della Cancelleria dello Stato; precisandone contenuto e portata. Non si tratta di misure restrittive del diritto di iniziativa, ma di provvedimenti amministrativi nell'interesse stesso dei promotori delle iniziative.

Per quanto concerne il numero delle firme, le recenti scelte costituzionali hanno confermato lo status quo e ciò indipendentemente dall'incremento del corpo elettorale anche a dipendenza del conferimento del diritto di voto ai diciottenni.

Tornare sulla questione sarebbe a questo momento tanto sterile quanto lezioso.

Il controllo e la vidimazione della firma, attualmente ripartito tra Cantone e Comune, che attesta la regolarità della stessa - firma personale dell'interessato e sua iscrizione nel catalogo degli aventi diritto di voto - si è ritenuto di demandarlo per principio al Municipio e per esso al Sindaco o al segretario comunale. Alla Cancelleria dello Stato in sede di accertamento dell'esito della raccolta delle firme si attribuisce però il compito del controllo successivo delle firme analogamente a quanto avviene in sede federale.

Sulle operazioni di raccolta delle firme esperienze recenti hanno riproposto il problema del modo di apporre le firme. La prassi cantonale, confortata dalla dottrina (cfr. G. Lepori op. cit. pag. 499 e E. Ratti in "Il Comune" vol. I pag. 575 e segg.) ha sempre interpretato l'art. 5 LIR che regola il modo di apposizione delle firme nel senso di esigere da parte del cittadino che sottoscriva in forma autografa per esteso con nome, cognome e paternità.

In realtà, riprendendo soluzioni vigenti in altri Cantoni, in qualche caso le liste per la raccolta delle firme sono state stampate in modo tale da lasciare al cittadino l'onere di apporre la semplice firma, completata magari da terze persone per quanto concerne le generalità; stesura che ha fin qui provocato lo stralcio delle relative firme perchè considerate apocrife.

Il problema si è posto anche in sede federale. Infatti in sede di progetto di revisione parziale della legge federale sui diritti politici si è proposto di ovviare alle divergenti modalità di apposizione delle firme ed ai contrastanti criteri di valutazione in sede di controllo dello stesso, adottando la soluzione dei Cantoni romandi che si ritiene di riprendere anche in questa sede (cfr. rapporto 7.XII. 92 della Cancelleria federale sulle proposte di revisione della LFDP).

La stessa prevede di esigere dall'avente diritto di voto di scrivere a mano e in modo leggibile le proprie generalità sulla lista, apponendovi anche la firma autografa. In questo modo si concretizza il principio giurisprudenziale secondo cui l'apposizione della firma da parte del cittadino nella sua generalità serve a meglio identificarlo; per cui lo stralcio dovrà avvenire soltanto nel caso in cui l'incompleta indicazione delle generalità non permette di individuarlo (cfr. RDAT 1978 n. 4).

Problema legato al modo di apposizione della firma è il controllo di quest'ultima da parte dell'autorità preposta.

E' in sostanza il problema di evitare abusi, segnatamente la presentazione di firme apocrife punite sia in sede amministrativa che in sede penale.

La questione è stata sollevata anche a livello federale dove con atto parlamentare, in seguito respinto, si postulava di permettere la sottoscrizione, quindi la firma di iniziative e referendum soltanto presso uffici riconosciuti.

Il Cantone Ticino già disponeva di una soluzione del genere (cfr. legge del 3.XII.1892 in vigore fino al 1921).

La tradizione ed il valore che dottrina e giurisprudenza attribuiscono al diritto di raccogliere firme per iniziative e referendum inducono a non prendere in considerazione tale soluzione. Infatti la raccolta delle firme sottostà unicamente al disciplinamento di polizia e, all'occorrenza, alle limitazioni dettate dall'uso del suolo pubblico.

Nella prassi del Tribunale federale ciò significa che il diritto di iniziativa consente, in piena osservanza dell'ordine pubblico, di fare tutto il possibile per raccogliere le firme necessarie alla riuscita (cfr. DTF 97 I 893).

Il provvedimento ventilato sarebbe pertanto di dubbia costituzionalità in quanto non considera il principio di proporzionalità.

Vi sarebbero pure difficoltà di ordine pratico.

La raccolta delle firme presso gli uffici comunali richiede un controllo ufficiale che impegna enormemente le autorità preposte, garanti di uno svolgimento ordinato delle cose. Se consideriamo che negli ultimi decenni, unicamente a livello federale, circa una decina di referendum o iniziative si trovava quasi sempre in fase di raccolta di firme (per lo più iniziative, talvolta però anche uno o più referendum), ci si accorge che gli uffici comunali sarebbero gravati da un onere ingente e non esente da rischi per quanto concerne la messa a disposizione di spazio, di tempo e di personale per mantenere l'ordine, evitare confusioni, custodire le firme, ecc. Pertanto è meglio lasciare l'onere della raccolta delle firme, come sinora, esclusivamente ai comitati promotori direttamente interessati.

Per salvaguardare il principio di un corretto esercizio di questo importante diritto pubblico si prevede la possibilità di verifiche sull'autenticità delle firme per casi dubbi in sede di accertamento sull'esito dell'iniziativa da parte della Cancelleria dello Stato. Ciò deve valere soprattutto se da queste dipende la riuscita della stessa.

Un altro aspetto meritevole di commento è la proposta di modifica della procedura di voto nel caso di iniziative popolari alle quali il Parlamento contrappone un proprio progetto. Secondo il vigente art. 18 LIR in questi casi si procede con una votazione preliminare e la seconda domenica successiva si svolge la votazione definitiva sul testo vincente nella prima votazione.

L'art. 40 della nuova Costituzione prevede che se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; essi hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto venissero accettati. La presente Legge sull'esercizio dei diritti politici riprende evidentemente questi principi che conducono tra l'altro ad una completa uniformità di procedura tra soluzione cantonale e federale.

Soltanto nel caso di revisione parziale della Costituzione cantonale, con varianti e con relativo controprogetto del Parlamento opposti allo status quo, sarà inevitabile il ricorso alla doppia chiamata alle urne dei cittadini.

Il nuovo disegno di legge suggerisce inoltre in questa materia l'adozione di alcune nuove norme relativa al diritto di iniziativa legislativa e di referendum dei Comuni con la definizione delle competenze decisionali (legislativo, salvo disposizioni contenute nel regolamento comunale) e, per il resto, il rinvio alle norme generali in materia di iniziativa e referendum.

Sempre a livello comunale il diritto di iniziativa e di referendum segue attualmente regole proprie, fissate in parte nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in parte stabilite dalla giurisprudenza o dalla prassi dell'autorità di vigilanza, che hanno negato

l'applicabilità anche solo in via analogica delle disposizioni cantonali (cfr. per tutti Ratti, Il Comune, vol I pag. 561 e segg. rispettivamente 619 e segg.).

Non si nasconde che nell'ambito della procedura relativa alla presentazione della domanda di iniziativa, della raccolta e controllo delle firme, per stabilirne la riuscita, questa situazione presenta qualche inconveniente. A ciò si può ovviare rinviando all'applicazione per analogia appunto delle norme cantonali, rendendo ai due livelli istituzionali uniformi tali procedure, facilitando e semplificando in questo modo il compito dei cittadini e delle autorità preposte.

Identica soluzione merita la procedura di voto. Il vigente art. 77 LOC prescrive, analogamente alla vecchia soluzione cantonale, votazioni in fasi successive nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse opporre un controprogetto alla domanda di iniziativa, costringendo i cittadini a recarsi due domeniche di seguito alle urne.

Anche su questo punto, ispirandosi alla nuova Costituzione, occorre procedere a modifica.

### ***i) Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni***

Le nuove norme costituzionali (artt. 41 e 42) conferiscono ad un quinto dei Comuni ticinesi la facoltà di presentare un'iniziativa in materia legislativa o un referendum.

Si rendono quindi necessarie alcune disposizioni atte a regolamentare le relative procedure.

Per quanto riguarda l'autorità competente si suggerisce di assegnare all'Assemblea comunale o al Consiglio comunale la competenza di decidere circa la presentazione dell'iniziativa legislativa o del referendum da parte del singolo Comune. A livello comunale è riservata la facoltà di conferire tale competenza al Municipio. Si conferma quindi la scelta operata nel progetto di messaggio posto in consultazione, optando per il principio di conferire la competenza ai legislativi comunali. Questi ultimi, per ragioni pratiche, segnatamente per il rispetto dei termini, potranno delegare tale facoltà agli esecutivi con una modifica del regolamento comunale. Si ritiene che questa formula sia ampiamente giustificata anche dal profilo democratico, per il fatto che sia l'adozione della presente legge sia l'eventuale modifica del regolamento comunale possono essere oggetto di referendum.

### ***l) Informazione del cittadino***

Giova qui ricordare che a norma dell'art. 34 cpv. 1 della nuova Costituzione le autorità debbono provvedere ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

Si tratta di un tema importante nella misura in cui il successo o meno della partecipazione alle votazioni ed alle elezioni e quindi alla democrazia da parte dei cittadini dipende molto anche dall'informazione poiché solo chi conosce gli oggetti, gli argomenti sui quali si è chiamati a decidere esprimerà con il voto il proprio parere.

Interessante il commento relativo al ricordato principio contenuto nella Costituzione cantonale, commento della speciale Commissione:

"La distribuzione di documenti informativi prima di ogni votazione è stata introdotta alcuni anni or sono dall'autorità federale ed è codificata nell'art. 11 cpv. 2 della Legge federale sui diritti politici. Ne ha dato buona prova anche se sono inevitabili discussioni attorno all'oggettività dell'informazione.

Si può pensare a una soluzione analoga a livello cantonale e comunale, pur avvertendo che il Ticino dal profilo dell'informazione politica e cantonale si trova in una condizione particolarmente favorevole per l'esistenza di un alto numero di giornali e per l'esistenza della radiotelevisione della Svizzera italiana che può rivolgere un'attenzione specifica ai problemi

del Ticino ed ai problemi del vicino Cantone Grigioni per la sua minoranza di lingua italiana. Esperienze sono già state fatte a livello comunale, anche se si è verificato qualche caso di violazione del dovere di informazione oggettiva. Il Tribunale federale ha ripetutamente riconosciuto il diritto delle autorità di informare i cittadini su oggetti in votazione, purché ciò avvenga con senso della misura e in modo oggettivo. Il dovere di informazione si estende naturalmente anche ai modi, tempi e luoghi dell'esercizio del diritto di voto. Questo tipo di informazione riveste particolare importanza nelle elezioni politiche nelle quali il materiale di voto viene consegnato nell'ufficio elettorale e non a domicilio. Occorre rilevare che un'apprezzabile azione informativa viene da tempo svolta dalle autorità interessate in collaborazione con i partiti e con i mezzi di informazione."

Per queste ragioni nel presente progetto di legge si è inserito una norma che ossequi questi principi. Ciò eviterà che in futuro in materia cantonale i cittadini ricevano unicamente le schede ed il testo in votazione, il che ha sollevato critiche anche in occasione della recente votazione sulla nuova Costituzione cantonale.

La complessità degli oggetti in votazione, la difficoltà di recepire la portata delle modifiche proposte e le differenze rispetto ai testi vigenti, esigono un'informazione adeguata nei limiti della giurisprudenza federale, esaustivamente richiamata e commentata nella tesi di Martin Huser, "Stimmrechtsgrundsätze e commentata nella tesi di Martin Huser, "Stimmrechtsgrundsätze und Urnenabstimmungsverfahren" 1983 in St. Galler Beiträge zum öffentlichen Recht. Il tema merita comunque un'attenzione particolare alla luce del potenziale di pressione che le forze economiche sono in grado di presentare durante una campagna che precede una votazione. Esempi recenti anche nel nostro Cantone lo hanno confermato. Su questo tema si richiama pure un interessante studio, "Die rechtliche Stellung der Behörde im Abstimmungskampf", di Gion-Audri Decurtins.

#### ***m) Incompatibilità della carica di deputato al Gran Consiglio con quella di impiegato pubblico salariato cantonale***

La procedura di consultazione ha evidenziato l'importanza e la delicatezza del tema relativo alla regolamentazione delle eccezioni al principio di incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e l'attività professionale salariata cantonale di cui all'art. 54 cpv. 3 della nuova Costituzione cantonale. Come si è visto, le proposte in questa materia sono variegate: v'è chi suggerisce l'introduzione dell'eccezione per i soli docenti e chi sostiene l'estensione di tale norma anche ad altri funzionari pubblici, ad esclusione degli alti funzionari e dei direttori delle scuole cantonali.

Tenuto conto di queste circostanze e dei termini ristretti entro i quali si auspica che la nuova legge possa essere adottata, il Governo conferma la rinuncia a voler formulare proposte di regolamentazione in questo messaggio.

L'Esecutivo ha inoltre la netta impressione che attualmente la maggioranza della nostra popolazione sia restia a permettere a funzionari e docenti di sedere in Parlamento: introdurre un simile principio significherebbe quindi affossare, a seguito di probabile referendum, l'intera riforma legislativa.

Per la prassi sin qui adottata dal Parlamento cantonale circa l'accesso al Gran Consiglio da parte dei docenti cantonali a tempo parziale si fa riferimento al rapporto 27 giugno 1995 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul caso di eventuale incompatibilità sottoposto al Gran Consiglio dall'on. Maddalena Ermotti-Lepori.

### III. IL COMMENTO ALLE NORME PROPOSTE

#### TITOLO I

##### Campo d'applicazione

ad art. 1

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare, viene tolto al cpv. 3 il riferimento al Distretto, poiché, a seguito delle recenti modifiche costituzionali, non vi può più essere alcuna elezione (o votazione) distrettuale.

Si riprendono, integrandoli in una sola norma, i vigenti art. 1 e 2 della LVE. Per quanto concerne il diritto di iniziativa e referendum in materia comunale, si rileva che la materia è trattata dagli art. 75 e seg. LOC, che subiscono alcune modifiche (v. art. 169 II) per permettere l'applicazione per analogia delle norme di questa legge in materia di presentazione della domanda di iniziativa, di raccolta e controllo delle firme. Si precisa che le prospettate modifiche vengono apportate al vigente testo della Legge organica comunale e non tengono conto delle proposte di cui al messaggio 27 agosto 1997.

#### TITOLO II

##### Diritti politici

Rispetto al titolo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare), vi è una modifica. Il primitivo "diritto di voto" è divenuto "diritti politici" poiché nel nuovo testo si tratta sia il diritto di voto sia quello di eleggibilità, in particolare per la circostanza secondo la quale il nuovo art. 29 della Costituzione estende l'eleggibilità a membro di un'autorità cantonale togliendo il requisito del domicilio delegando alla legge il compito di stabilire entro quali termini l'eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.

ad artt. 2 e 3

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto il Governo si è posto il quesito di sapere se il cosiddetto termine di carenza di tre mesi debba essere puramente e semplicemente abolito sia per le votazioni ed elezioni cantonali sia per quelle comunali (art. 28 cpv. 3 Costituzione cantonale). E' noto che uno degli scopi di detto periodo di attesa è quello di prevenire gli abusi che potrebbero derivare, segnatamente in relazione con votazioni ed elezioni comunali, da trasferimenti puramente formali del domicilio da un Comune all'altro alla vigilia delle elezioni volti a rafforzare la situazione di un determinato partito a scapito di un altro; pur tenendo conto che il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 gennaio 1993 (RDAT I - 1993 no. 18 consid. 5 bb) ha perlomeno dubitato che il pericolo di simili manovre abusive sia ancora attuale e si è chiesto altresì se esso non appartenga invece ad un passato ormai remoto di accese

passioni partigiane, il Governo ritiene che un primo passo verso questa apertura possa essere fatto per quanto riguarda le elezioni e le votazioni cantonali adottando il termine previsto dalla Legge federale sui diritti politici (art. 4 cpv. 2).

Si rinuncia invece a questa agevolazione per le votazioni ed elezioni comunali. Questa impostazione corrisponde per altro anche alla soluzione adottata nella Costituzione bernese del 6 giugno 1993 (cfr. artt. 55 cpv. 1 e 114).

ad art. 4 Per la definizione di domicilio politico si rinvia all'art. 1 dell'Ordinanza federale sui diritti politici e al commentario della relativa Legge federale.

ad art. 5 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene adeguato il contenuto dell'articolo per tener conto del nuovo art. 3.

In pratica il trasferimento è fissato conformemente all'art. 16 del Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese dal nuovo Comune che iscriverà quindi l'interessato nel catalogo elettorale; la radiazione verrà effettuata successivamente e con effetto retroattivo per tener conto della disposizione dell'art. 6 cpv. 2 della legge.

Si sottolinea che la scadenza del termine non significa il conferimento automatico del domicilio, che soggiace alla decisione, ancorché dichiaratoria del Municipio. Mediante la decisione il Municipio accerta l'adempimento di presupposti oggettivi (residenza) e soggettivi (intenzione) (cfr. RDAT 1985 n. 2).

Sulla natura e l'applicazione del termine di carenza vedi anche DTF 11 gennaio 1993 in re Valsangiacomo c. CdS cons. 4 e segg.

ad artt. 6 - 8 Si riprende in sostanza lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Le norme sul catalogo elettorale risultano di molto ridotte rispetto ai testi vigenti (da 13 a 3 articoli) stabilendo unicamente i tre aspetti o momenti essenziali:

- il principio del catalogo e della relativa iscrizione;
- la pubblicazione annuale;
- l'aggiornamento.

Per la pubblicazione si rileva che si prescinde dalla distinzione operata dalla attuale legge che la impone dopo il 1° maggio in occasione di votazioni ed elezioni che si tengono dopo quella data. Secondo il progetto si provvederà ad un'unica

pubblicazione in gennaio; per il resto si pubblicheranno unicamente le variazioni, uniformando il termine ultimo per i 3 casi (federale, cantonale e comunale).

Sulle generalità da inscrivere nel catalogo e sulle modalità di confezione si rinvia per praticità e flessibilità maggiori al regolamento; pensando all'evoluzione tecnica in specie all'informatica (cfr. art. 9 LVE attuale).

Raccogliendo un suggerimento emerso nell'ambito della procedura di consultazione del 1998 all'art. 8 cpv. 3 è stato inserito il principio secondo cui il Municipio deve informare per iscritto il cittadino interessato dell'avvenuta modifica del catalogo elettorale (iscrizione e radiazione).

ad art. 9 Viene ripreso il principio di cui all'art. 29 cpv. 1 della nuova Costituzione cantonale. Il cpv. 2 stabilisce che l'eletto non domiciliato dovrà prendere domicilio nel rispettivo circondario entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati, pena la decadenza dalla carica (cpv. 3). Restano riservate le sanzioni di carattere disciplinare di cui all'art. 166.

ad art. 10 L'art. 29 cpv. 2 della nuova Costituzione prescrive per l'eleggibilità a livello comunale il requisito del domicilio. Per esigenze di ordine pratico si suggerisce di ancorare nella legge, raccogliendo un altro suggerimento emerso nella procedura di consultazione del 1998, che l'eleggibilità è data quando l'interessato è domiciliato nel Comune da tre mesi. Si ritorna quindi all'unificazione del termine di cui all'art. 2 lett. a) per l'esercizio del diritto di voto evitando confusione nella delicata fase di preparazione delle elezioni comunali. In questo modo è impossibile che un candidato possa figurare come tale in due o più Comuni contemporaneamente.

ad art. 11 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene inserita la modifica contenuta all'art. 27 cpv. 2 della nuova Costituzione. Gli interdetti per infermità o debolezza mentali e ritenuti capaci di discernimento limitatamente all'espressione del voto, potranno esercitare tale diritto secondo la procedura già prevista dagli artt. 46 e 47 della Legge sociopsichiatrica. Si fa notare che tale impostazione è stata esplicitamente criticata, nel merito, dal prof. Aubert e dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici che avevano addirittura messo in dubbio la compatibilità di questo diritto con l'art. 4 della Costituzione federale (cfr. Rapporto per la revisione totale della Costituzione, edizione speciale RDAT, 1997, p. 35) e che in materia federale l'art. 2 LFDP esclude dal diritto di voto gli interdetti per infermità o debolezza mentali. Tale principio viene confermato pure nel progetto di nuova Costituzione federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale, pag. 337 e segg). Tuttavia la recente scelta del Parlamento ticinese nell'ambito

della nuova Costituzione richiede coerenza e quindi il mantenimento dello stato attuale delle cose.

### **TITOLO III**

#### **Esercizio del diritto di voto**

ad art. 12

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 13

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Corrisponde all'art. 22 LVE con la chiarificazione che l'opzione tra il Comune di attinenza e quello dei familiari è lasciata all'interessato all'atto del trasferimento all'estero a questa opzione. Seguendo una suggestione emersa in sede di consultazione nel 1993 si aggiunge pure l'ultimo domicilio del Cantone, cui soprattutto le generazioni più giovani sembrano maggiormente legate. Il silenzio dispone per il Comune di attinenza. Per "familiari", risolvendo una prassi contraddittoria (cfr. G. Lepori Diritto costituzionali, pag. 453), il Consiglio di Stato ritiene di riferirsi unicamente alla linea parentale verticale genitori-figli.

ad art. 14

Come detto nel commento introduttivo viene ripresa, a titolo eccezionale, la facoltà del voto nel Comune di residenza prevista dal vigente art. 23 LVE, anche se per la verità essa è poco utilizzata.

Si precisa che colui che intendesse esercitare il suo diritto di voto nel Comune di residenza, deve presentare l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene sostituito il "certificato" di capacità elettorale con "attestazione".

ad artt. 15 - 16

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Il termine di convocazione per le elezioni è stato esteso per tener conto della presentazione delle candidature. Non viene più ripreso l'art. 27 LVE perchè risulta pacifico che una decisione amministrativa è per principio revocabile.

Per "convocazione delle assemblee" si intendono quelle dei



cittadini aventi diritto di voto ai sensi della Legge organica comunale.

Viene inoltre ripreso a livello legislativo il principio contenuto nella vecchia Costituzione del 1830 (ed in vigore quindi nel 1994) secondo cui "nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia cantonale e comunale".

ad artt. 17 - 19

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) si è ritenuto opportuno precisare all'art. 17 cpv. 1 che l'ufficio elettorale "decide" sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, con nota a verbale.

Il principio dell'Ufficio elettorale come organismo preposto alle operazioni di voto e di spoglio è mantenuto. La competenza cantonale di stabilire il numero degli uffici rimane per le elezioni con spoglio cantonale.

Data l'esperienza trascorsa, per evitare la presenza di uffici elettorali incompleti (composizione irregolare) si prescinde dall'obbligo di presenza di Sindaco e Municipali, anche se auspicabile.

Si vuole in questo modo favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle operazioni di voto e di spoglio, analogamente a quanto già da tempo avviene in altri Cantoni; senza comunque introdurre il principio del volontariato.

Secondo uno degli obiettivi legislativi che sta alla base della revisione, i dettagli sono stati rinviati al regolamento.

L'unione dei segretari comunali ha proposto di prevedere il principio secondo il quale per le votazioni federali e cantonali l'ufficio elettorale dovrebbe essere composto da un solo membro. Non ci sembra soluzione prospettabile, soprattutto per le esigenze di spoglio.

ad art. 20

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Si stabilisce il principio che la designazione dei delegati compete ai gruppi politici che hanno presentato liste o ai comitati di sostegno nel caso di votazione su iniziative o referendum.

ad art. 21

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

La norma contiene il principio del luogo in cui si tengono le operazioni di voto e delle necessità di dotare ogni ufficio elettorale di almeno una cabina ed un'urna.

Spetterà al regolamento descrivere le caratteristiche ed i requisiti occorrenti ai locali, rispettivamente i materiali e le dimensioni di cabine ed urne.

ad art. 22

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) l'unica modifica concerne il cpv. 2 dell'art. 22. Si è qui preferito aggiungere anche la possibilità di stabilire nel regolamento la forma e il contenuto della scheda facsimile; ciò per evitare la confezione di facsimili pressoché identici alle schede con conseguenti possibilità di errore nell'esercizio del diritto di voto.

Per quanto riguarda il materiale, si conferma la rinuncia alla stampa e all'uso della busta, riducendo costi, agevolando le operazioni di spoglio, senza pregiudicare l'inviolabilità del voto, che può essere salvaguardata semplicemente piegando la scheda. Per la forma ed il contenuto della scheda si rinvia al regolamento, dove si potranno meglio disciplinare gli aspetti tecnici a seconda che si tratti di votazione o di elezione nonché le necessità e le considerazioni tecniche dello spoglio in particolare della lettura delle schede.

Per le votazioni la novità è rappresentata dalla facoltà riservata all'autorità di accompagnare le schede di voto con delle spiegazioni sugli oggetti sui quali i cittadini e le cittadine sono chiamati ad esprimersi e ciò in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della nuova Costituzione. L'argomento è stato trattato nella parte generale del messaggio. Certo la norma contiene solo il principio dell'informazione.

Occorrerà precisare le modalità nel regolamento, tenendo presente i principi giurisprudenziali espressi dal Tribunale federale.

ad art. 23

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene mantenuto il vigente principio che viene fissato al cpv. 2.

Come indicato nel commento introduttivo, per tutte le votazioni e per le elezioni federali è prevista la distribuzione a domicilio del materiale di voto.

Per quanto riguarda invece l'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali, dei Municipi e del Sindaco, dei Giudici di pace e dei supplenti Giudici di pace non avrà pertanto luogo la distribuzione delle schede al domicilio degli elettori, tranne per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza.

ad artt. 24 - 25

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) è stato ripreso l'orario stabilito per il sabato (dalle 17:00 alle 19:00) introdotto con la modifica del vigente art. 68 cpv. 1 lett. b LVE del 14 aprile

1997. Come già indicato nella parte generale, è stato inserito il principio secondo cui la fascia obbligatoria per la giornata del sabato vale soltanto per i Comuni aventi più di 800 iscritti in catalogo.

Al termine "scrutinio" riferito usualmente al computo dei voti si è proposto quello più appropriato di "operazioni di voto".

Si prevede inoltre la possibilità di chiudere anticipatamente i locali di voto se tutti gli iscritti in catalogo hanno votato.

ad art. 26

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Si mantiene, analogamente al diritto federale, il principio dell'esercizio del diritto di voto presso l'ufficio elettorale.

Restano riservate le norme in materia di voto per corrispondenza.

Un'osservazione di carattere generale: laddove, nel testo si parla di "avente diritto di voto" significa che la relativa norma è determinante per le votazioni e le elezioni. Diversamente viene utilizzato il termine "eletto".

ad art. 27

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il voto accompagnato è un diritto individuale da esaminare e decidere, contrariamente a talune prassi introdotte nei Comuni, dall'ufficio elettorale caso per caso.

ad art. 28

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 29

Si tratta del testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare).

In uno con il contenuto dell'iniziativa parlamentare 23 giugno 1997 presentata nella forma generica dall'on. Fulvio Pezzati e cofirmatari, il Governo ritiene che l'esercizio del diritto di voto possa essere ulteriormente agevolato in materia di votazioni cantonali e comunali senza con questo mettere in pericolo il principio della segretezza del voto.

Per quanto riguarda le elezioni cantonali e comunali, viene viceversa mantenuta la situazione vigente.

- ad art. 30 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) vi è un cambiamento; è stata introdotta una nuova lettera b) per tener conto dei suggerimenti espressi nell'ambito della procedura di consultazione del 1998; potranno quindi votare per corrispondenza in materia di elezioni cantonali e comunali le persone che sono impediti di recarsi nel locale di voto essendo ospiti o degenti di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi di tutta la Svizzera con la presentazione di un'attestazione medica o di una dichiarazione della direzione del singolo istituto. Non v'è ragione infatti di mantenere una disparità di trattamento tra chi ad esempio risiede in una casa per anziani della vicina Mesolcina e chi si trova in una casa di riposo ticinese oppure tra chi è ospite di note cliniche di oltre Gottardo per rispetto a chi è degente in ospedali del Cantone.
- ad art. 31 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) l'unica modifica concerne il termine "scrutinio" che è stato sostituito da "operazioni di voto".
- ad art. 32 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema. La norma tiene conto dell'avvenuta introduzione del voto per corrispondenza per gli Svizzeri all'estero in materia federale. E' prevista un'eccezione per le votazioni ed elezioni comunali, per evitare che nei piccoli Comuni il voto dei Ticinesi all'estero condizioni il risultato al punto da non corrispondere con la situazione politica di coloro che, domiciliati in loco, devono assicurare il funzionamento del Comune durante l'intera legislatura.
- ad art. 33 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) si propone l'aggiunta della possibilità di esprimere il voto con una crocetta; ciò varrà in particolare per le votazioni con domanda eventuale. Inoltre si sono specificate le lingue nelle quali si esprime la propria scelta.
- ad art. 34 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.  
Si ripropone pertanto di estendere anche al sistema a maggioranza assoluta la possibilità di utilizzare la scheda senza

intestazione. Considerato infatti che la stessa viene confermata per il sistema con la proporzionale, non v'è più ragione di escluderla dal primo, dove l'elemento personale è ancora più spiccato.

Per il resto si conferma la scelta operata nel 1994, accolta dal Parlamento, nel senso di modificare il sistema di calcolo della maggioranza assoluta: da effettuarsi non più sul numero di schede ottenuto da ciascuna lista (attuale art. 143bis LVE), bensì sul numero di suffragi o voti ottenuti dal singolo candidato.

ad art. 35

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 sono state apportate alcune lievi modifiche.

Innanzitutto nella nota marginale è stato tolto il riferimento alle elezioni, poiché trattasi di una ripetizione del principio contenuto nella marginale dell'articolo precedente.

Il cpv. 1 lett. a) è stato adeguato per tener conto dell'esperienza acquisita nell'utilizzazione del nuovo modello di scheda; la croce infatti non viene più apposta "sul numero" ma "nella casella" che affianca la denominazione della lista o il nome del candidato.

Per votare con intestazione di lista l'elettore avrà a disposizione le seguenti possibilità:

a) Gli basterà scegliere la relativa scheda e apporre una croce accanto alla denominazione della lista prescelta (scheda secca).

Così facendo il cittadino esprime a favore della lista prescelta tanti suffragi quanti sono i candidati da eleggere.

Ciascun candidato della lista ottiene automaticamente un suffragio personale.

b) Può inoltre votare per la lista prescelta e dare voti preferenziali a candidati della stessa (cumulo); gli basterà, dopo aver apposto una croce accanto alla denominazione della lista prescelta apporre la croce nella casella riservata al candidato che intende cumulare.

Così facendo il cittadino esprime a favore della lista tanti suffragi quanti sono i candidati, compresi i preferenziali.

Ciascun candidato della lista ottiene automaticamente un suffragio personale, eventualmente ed al massimo un secondo suffragio preferenziale.

c) Votare per la lista prescelta e dare voti personali a candidati di altre liste (panachage); gli basterà, dopo aver apposto una croce accanto alla denominazione della lista prescelta, apporre una croce nella casella riservata al candidato di altre liste che intende votare.

Il cittadino può combinare le operazioni (sub a, b e c). Circa il numero di preferenziali da assegnare si riprende la vigente disposizione (cfr. art. 4 LEP).

La scheda, come visto, mantiene il sistema vigente misto (con i numeri e con l'indicazione dei nomi dei candidati) sia per le liste che per i candidati.

Al cpv. 2 lett. d) viene tolto il riferimento alle elezioni giudiziarie a seguito delle modifiche costituzionali intervenute limitando la portata di questa norma ai Giudici di pace supplenti per i quali si applica la proporzionale (vale in pratica soltanto per il Circolo di Lugano) oltre evidentemente ai Municipi.

Come finora i voti preferenziali in soprannumero rendono la scheda valida ma "secca" (cpv. 3).

Se l'elettore intesta la scheda a più liste vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati, confermando la scelta operata dal Parlamento nel 1994; se il numero dei voti preferenziali è superiore a quello massimo consentito nei casi di intestazione a più liste o a liste senza intestazione, la scheda è nulla (art. 42 lett. f).

Per votare senza intestazione della lista, l'elettore potrà esprimere voti a singoli candidati nel numero massimo di voti preferenziali consentito per ogni potere da eleggere, senza dare il voto ad una lista. Viene quindi confermata la scelta contenuta nel progetto di messaggio, che è stata condivisa nell'ambito della procedura di consultazione del 1998 da tutti ad eccezione del gruppo I Verdi.

Come già in sede federale, il regolamento e le direttive stabiliranno le ulteriori modalità.

## **TITOLO IV**

### **Spoglio**

ad art. 36

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Lo spoglio sarà, come attualmente, in considerazione della prevalente opposizione al ritorno alla forma dello spoglio comunale, di due tipi:

- a) comunale per tutte le votazioni; l'elezione del Consiglio nazionale, quelle dei Giudici di pace supplenti e quelle con il sistema maggioritario;
- b) cantonale per le elezioni cantonali e comunali con sistema proporzionale.

Per quanto riguarda il sistema di spoglio per l'elezione del Consiglio nazionale sono attualmente in corso i lavori per consentire ai Comuni di poter introdurre la possibilità di conteggio dei voti con l'ausilio dell'informatica.

Tenendo conto dei risultati di un'indagine effettuata presso i Comuni nel corso del 1997, il Cantone ha deciso di acquistare la

licenza di un apposito programma informatico, già utilizzato in Comuni di altri Cantoni e che quindi già dispone dell'autorizzazione della Cancelleria federale; detto programma sarà messo a disposizione dei Comuni che ne faranno richiesta, verosimilmente già a partire dall'elezione prevista per il 24 ottobre 1999. Con queste modalità ci potrà essere nel Cantone soltanto un unico programma informatico, cosa che faciliterà di molto l'assistenza tecnica, la formazione del personale e l'assemblaggio dei dati a livello cantonale.

Raccogliendo un suggerimento emerso nell'ambito della procedura di consultazione del 1998 è stato inserito al cpv. 2 il principio secondo cui per lo spoglio del Consiglio nazionale due o più Comuni possono aggregarsi nell'intento di utilizzare gli stessi mezzi tecnici e le stesse persone, razionalizzando l'attività di spoglio; evidentemente i risultati elettorali dovranno essere confezionati tenendo conto di ogni realtà comunale.

- ad art. 37 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) l'unica modifica concerne il termine "scrutinio" che è stato sostituito con "operazioni di voto".
- ad artt. 38 - 39 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.
- ad art. 40 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) l'unica modifica concerne il cpv. 2 dove si è precisato che per il conteggio vanno considerati i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo.
- ad artt. 41 - 50 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) le uniche modifiche riguardano l'art. 42 lett. f) dove è stato precisato, analogamente a quanto era già previsto per la lista senza intestazione, che è pure nulla la scheda che è intestata a più liste e reca un numero di voti preferenziali superiore a quello massimo consentito, e l'art. 43 dove si ricorda che anche il verbale deve essere trasmesso dall'ufficio elettorale al Municipio.
- ad artt. 51 - 52 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene precisato che l'ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato tranne nei casi di votazione sulla domanda di revoca del

Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale.  
Viene poi stralciato l'accento al Tribunale d'appello e meglio definito che nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale, l'ufficio cantonale di accertamento è costituito da 3 giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

ad artt. 53 - 54

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Non si prevede più la norma che dispone di archiviare e non distruggere i supporti magnetici con i dati delle elezioni cantonali (cfr. art. 101 bis LVE).

## **TITOLO V**

### **Elezioni**

ad artt. 55 - 58

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) l'unica modifica concerne l'art. 56 cpv. 1 lett. b) dove viene stralciata la menzione "Tribunale di appello" a seguito della recenti modifiche costituzionali.

Per il resto la procedura di presentazione delle candidature subisce rispetto alle norme vigenti alcune modifiche, attraverso delle restrizioni quali l'aumento delle firme dei proponenti ed il versamento di una cauzione.

Le ragioni di questa scelta sono state spiegate nel commento generale. Non si tratta di ostacoli eccessivi, ma di accorgimenti tecnici per attribuire da un lato maggiore dignità a questo momento di espressione democratica, dall'altro di responsabilizzare i cittadini che si prestano quali candidati o proponenti. Del resto, analoghe soluzioni sono state di recente adottate anche in sede federale con la revisione parziale della legge federale sui diritti politici.

Per le candidature si propone che vengano indicate le generalità essenziali contenute nel catalogo elettorale; abbandonando una prassi che tollerava qualsiasi tipo di qualifica personale professionale, politica, ecc. dei candidati. Questa soluzione non impedisce ai gruppi politici che propongono candidati di presentarli nel modo e con i mezzi che ritengono più utili in sede di campagna elettorale. Per il resto le norme ricalcano l'impostazione attuale che non ha creato problemi particolari in sede di applicazione.

L'art. 58 esclude la possibilità di presentare un numero superiore di candidati rispetto agli eleggendi per evitare inutili operazioni burocratiche in sede di esame delle proposte dove i termini già sono ristretti.

Infine non è più stata prevista la norma ora contenuta nell'art. 38



LVE relativamente alla possibilità di congiunzione delle liste. Anche per questo aspetto si è quindi confermata la scelta del Parlamento, per non favorire la frammentazione del voto e apparentamenti di convenienza contratti al solo scopo di ricavarne vantaggi elettorali; in ultima analisi per assicurare la necessaria chiarezza delle scelte e del voto.

ad art. 59

All'art. 59 cpv. 3 è stato precisato che la cauzione deve essere presentata in contanti e si sono proposti i seguenti importi:

- proposte con 5 firmatari: fr. 100.-;
- proposte con 15 firmatari: fr. 500.-;
- proposte con 30 firmatari: fr. 1'000.-;
- proposte con 50 firmatari: fr. 2'000.-.

ad art. 60

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene corretta la lett. b) del cpv. 1 a seguito delle modifiche costituzionali; per l'elezione dei Giudici di pace non vi sono infatti requisiti di titoli particolari.

ad art. 61

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 62

Riprendendo un'analogha procedura prevista dalla legge federale sui diritti politici per le candidature all'elezione del Consiglio Nazionale, si attribuisce il diritto al candidato di rinunciare ad una candidatura. L'atto di rinuncia non dà comunque diritto ai proponenti di sostituirla.

L'art. 60 prevede infatti che una sostituzione è possibile solo se imposta d'ufficio in sede di esame delle candidature.

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) è stato precisato a chi devono essere inviate le dichiarazioni di rinuncia alla candidatura (al Consiglio di Stato nelle elezioni cantonali, al Sindaco nelle elezioni comunali).

ad artt. 63 - 65

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 66 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene sostituito il termine "scrutinio" con "operazioni di voto".

La norma semplifica ed uniforma la procedura in caso di mancata presentazione di candidature nelle varie elezioni, prevedendo sostanzialmente due fasi:

- l'elezione prorogata fissata dal Consiglio di Stato;
- i provvedimenti ulteriori del Consiglio di Stato in caso di decorrenza infruttuosa del nuovo termine.

Tra i provvedimenti non si esclude il ricorso alla soluzione vigente di eleggere alla carica qualsiasi persona eleggibile (cfr. art. 41 e 159 LVE). Pensando alle elezioni comunali si vorrebbe evitare un'inutile ulteriore chiamata alle urne quando sono dati i presupposti per una gerenza (cfr. caso Semione del 1980).

ad artt. 67 - 68 Si riprende sostanzialmente lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 69 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Per l'elezione del Gran Consiglio risultano invariate le disposizioni circa il calcolo del quoziente ed il riparto dei seggi (quoziente semplice). Il progetto dipartimentale del 1° dicembre 1993 prevedeva la fissazione di un quorum o "quoziente diretto" per partecipare alla ripartizione.

Questa soluzione faceva seguito a richieste manifestate in tal senso per evitare un'eccessiva proliferazione di rappresentanze politiche dovute ad un quoziente del 2%. Considerato l'esito negativo su questo oggetto nella procedura di consultazione di allora e del fatto che in sede parlamentare i gruppi minori hanno comunque dato prova di vivacità, presentando il più delle volte critiche costruttive, si è ritenuto di abbandonare la proposta.

ad art. 70 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

- ad art. 71 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare, è stato inserito un nuovo capoverso per determinare le conseguenze della mancata completazione della lista.
- ad art. 72 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.
- ad art. 73 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.  
La modifica rispetto al testo in vigore concerne lo stralcio definitivo del deputato che si dimette o del candidato che rinuncia al mandato quale subentrante.  
Una disposizione analoga si ritrova agli artt. 80 e 98.  
Rimangono riservate le disposizioni di cui agli artt. 166 e 167 circa l'obbligo di accettare la carica.
- ad artt. 74 -76 Si riprende sostanzialmente lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

### **Elezione del Consiglio di Stato**

- ad artt. 77 - 84 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) al cpv. 3 dell'art. 77 vengono stralciate le lettere c) e d) a seguito dell'abrogazione a livello costituzionale della clausola Cattori per l'elezione del Governo (si riprende letteralmente il testo costituzionale).  
Pure a dipendenza delle recenti scelte costituzionali (art. 67), con il nuovo articolo 84 si propone di assegnare al Consiglio di Stato la competenza di decidere sull'ineleggibilità di cittadini condannati alla pena di reclusione e di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

### **Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati**

ad artt. 85 - 86

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Rispetto al diritto vigente l'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati prevede due novità comunque codificate in altra parte del progetto:

- all'art. 103 per il calcolo della maggioranza assoluta (non più sulle schede ma sui voti personali) come prevede l'attuale art. 143 LVE;
- agli artt. 104 e 105 per l'elezione di ballottaggio; l'introduzione di un quorum per partecipare alle elezioni di ballottaggio ed il chiarimento della situazione nel caso di divergenze tra proponenti e candidato nel senso del ritiro della candidatura.

### **Elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti**

ad artt. 87 - 89

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) l'intero Capo VI, prima dedicato alle elezioni giudiziarie, viene completamente rivisto a seguito delle decisioni costituzionali adottate dal Parlamento e dal popolo in materia di elezione dei magistrati.

Il nuovo Capo VI si limiterà quindi a raccogliere le norme riguardanti l'elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti; sono soltanto questi magistrati che in futuro saranno eletti dal popolo.

Per i Giudici di pace e per i loro supplenti continuerà a valere il sistema maggioritario.

Soltanto per le Giudicature di pace aventi più supplenti (come è il caso oggi per il Circolo di Lugano) si applica il sistema proporzionale.

Nella Legge sui diritti politici si rinuncia ad inserire la norma relativa al rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi per magistrati, loro supplenti e giurati, ritenendo la Legge organica giudiziaria civile e penale la sedes materiae e più adeguata. Con il nuovo art. 73 della LOG (confronta disposizioni transitorie, abrogative e finali, punto IV), viene ancorato il principio secondo il quale i giudici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Consiglio di Stato.

Per i Giudici di pace e i loro supplenti si conferma la soluzione

vigente, ossia la firma dell'attestato viene effettuata davanti al Pretore della loro giurisdizione.

I supplenti ordinari e straordinari (viene abbandonata l'attuale disposizione, non più applicata, riguardante i segretari) assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

I giurati assumono la carica con il rilascio di detta dichiarazione, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Presidente delle Assise.

### **Elezione del Consiglio comunale e del Municipio**

ad artt. 90 e 98

Le norme sulle elezioni comunali inserite nel capo VII confermano le disposizioni vigenti e quelle uscite dal Parlamento il 6 ottobre 1994. Per l'elezione dei Municipi si ripropone quindi di adottare il sistema del Consiglio di Stato (art. 91).

La completazione di cui all'art. 93 cpv. 2 è necessaria.

All'art. 97 cpv. 2 i termini "giuramento" e "promessa" vengono sostituiti con "dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi".

### **Elezione del Sindaco**

ad artt. 99 - 102

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

### **Disposizioni varie**

ad artt. 103 - 111

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) nella marginale dell'art. 104 e ai cpv. 1 e 2 di questo articolo vengono sostituiti i termini "scrutinio" con "operazioni di voto" così come nella marginale e nel cpv. 1 dell'art. 105.

Inoltre, all'art. 111 cpv. 3 i termini "giuramento" e "promessa" vengono sostituiti con "dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi".

Già è stato fatto accenno per l'elezione dei deputati agli Stati ai correttivi proposti da specifici atti parlamentari e codificati nel progetto di legge, estendendoli a tutti i casi di elezione con il sistema maggioritario, di un quorum minimo per partecipare all'elezione di ballottaggio e al ritiro di una candidatura in caso di divergenza fra proponenti e candidati.

ad artt. 112 - 113

Per quanto riguarda la questione del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e dei candidati nelle campagne elettorali, già si è detto nel commento generale.

Il nuovo art. 112 prevede per i partiti e i movimenti politici l'obbligo di comunicare annualmente alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei singoli finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.-- e l'identità dei donatori. La Cancelleria dello Stato provvederà a pubblicare queste informazioni nel Foglio ufficiale. In caso di inadempienza, ai partiti o ai movimenti politici rappresentati in Gran Consiglio potrà essere tolto, in tutto o in parte, il contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari.

Analoga impostazione si è scelta per i candidati alle elezioni cantonali (si sono escluse le norme per le elezioni comunali, che rischierebbero di non essere comprese non solo nelle nostre piccole entità locali, ma nemmeno nei grandi centri), prevedendo l'obbligo di comunicare alla Cancelleria dello Stato nel termine di trenta giorni prima della data dell'elezione l'ammontare dei singoli finanziamenti che eccedono la somma di fr. 1'000.-.

Anche queste informazioni vengono pubblicate nel Foglio ufficiale; per quanto riguarda le sanzioni amministrative si suggerisce l'introduzione di una multa fino a fr. 5'000.-.

L'efficacia dell'intero sistema pare dubbio per le ampie possibilità esistenti di vanificare questi controlli: si tratta comunque di un messaggio politico importante ai nostri giorni e che ha raccolto l'adesione del Parlamento, come già ricordato nel commento generale.

## **TITOLO VI**

### **Iniziativa popolare**

ad artt. 114 - 115

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Le norme riprendono il vigente art. 2 LIR, completandolo analogamente alla legge federale con una precisazione sui compiti della Cancelleria dello Stato che non può limitarsi a ricevere formalmente la domanda di iniziativa ed a pubblicarla ma deve pure procedere ad un esame di ricevibilità.

ad art. 116

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene introdotta, quale requisito per la validità della lista nell'ambito di un'iniziativa popolare, la clausola di ritiro incondizionato alla lett. d) del cpv. 1.

In tal senso si era espressa il 10 giugno 1996 l'on. Francesca

Lepori Colombo presentando un'iniziativa parlamentare nella forma generica, che è stata accolta dal Parlamento nella seduta del 23 giugno 1997. Con il presente messaggio, conformemente all'art. 51 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si dà pertanto seguito alla citata iniziativa parlamentare generica.

Come detto, la lista destinata a raccogliere le firme deve quindi contenere, riprodotta a stampa, pure detta clausola di ritiro incondizionato. La stessa lista deve inoltre menzionare i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro.

ad artt. 117 - 118

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Circa le modalità di apposizione della firma, come illustrato nel commento generale, si riprende la soluzione prospettata in campo federale in sede di revisione della legge sui diritti politici, secondo cui l'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile le proprie generalità (cognome, nome, paternità) sulla lista di firme ed apporvi anche la firma.

ad art. 119

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

In questo modo viene evasa l'iniziativa elaborata 12 maggio 1997 presentata dagli on. Moreno Colombo, Maurizio Albisetti e Egidio Mombelli tendente ad abrogare parte del vigente art. 6 cpv. 2 LIR secondo il quale le liste devono essere messe a disposizione dei cittadini presso le cancellerie comunali "per almeno due ore il sabato e la domenica immediatamente precedenti la scadenza del termine per la raccolta delle firme".

ad art. 120

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

In base alle norme attuali ed alla prassi amministrativa in sede di applicazione, si assiste ad un doppione tra i compiti del Sindaco che dovrebbe limitarsi (art. 8 LIR) ad attestare che il firmatario è regolarmente iscritto in catalogo e pertanto legittimato a firmare un'iniziativa ed il Consiglio di Stato che accerta la validità delle firme (art. 9 LIR). In realtà in sede di attestazione già si procede ad operazioni di stralcio, completate o verificate in sede cantonale.

Per evitare questo genere di cose ci si è convinti di concentrare a livello comunale tali compiti.

La Cancelleria dello Stato si riserva comunque, analogamente a quanto previsto in sede federale, di procedere a verifiche sull'effettiva sottoscrizione all'atto dell'accertamento della riuscita dell'iniziativa.

ad art. 121

La disposizione precisa che tutte le liste di firme devono essere depositate presso la Cancelleria dello Stato entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno valido per la loro raccolta.

La responsabilità organizzativa viene lasciata interamente ai promotori. Per questa ragione, alla luce di esperienze anche recenti, si è ritenuto di non riprendere parte del vigente art. 8 LIR relativo ai compiti del Municipio per le liste non ritirate.

ad art. 122

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Quale conseguenza dell'affidamento del controllo delle firme al Sindaco, in sede cantonale, la Cancelleria dello Stato (nuova in sostituzione del Consiglio di Stato ed analogamente alla soluzione federale) deve procedere alla verifica del numero per stabilire se è raggiunto il minimo prescritto; riservato il controllo di attendibilità delle firme, se da ciò dovesse dipendere l'esito della riuscita dell'iniziativa. Nuovo è il diritto dei promotori di consultare le firme stralciate.

ad artt. 123 - 124

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 125

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) i cpv. 1 e 2 vengono abrogati, poiché inseriti più correttamente all'art. 116, quali requisiti di validità della lista.

Per quanto riguarda il termine ultimo entro il quale è data la facoltà di ritirare la domanda d'iniziativa, la nuova Costituzione ha operato scelte diverse per quanto riguarda la revisione totale della Costituzione per rispetto alle domande d'iniziativa legislativa e di revisione parziale della Costituzione; per la prima si ribadisce che la domanda può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare (art. 84 cpv. 2 della Costituzione).

Per le altre viene confermata la soluzione di cui al messaggio 19 gennaio 1994, secondo cui le domande d'iniziativa legislativa e di revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate in qualsiasi tempo ma al più tardi entro otto giorni dalla



pubblicazione nel Foglio ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio.

- ad art. 126 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) al cpv. 2, a dipendenza della modifica costituzionale di cui all'art. 89 cpv. 1, è necessario adeguare il testo portando il termine da uno a cinque anni dalla data di pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale per l'allestimento del progetto di riforma totale.
- ad art. 127 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.
- ad art. 128 Per la revisione parziale della Costituzione appare necessario riprendere nel testo di legge il contenuto dell'art. 86 della nuova Costituzione in materia di ricevibilità, inserendovi pure il relativo termine di un anno.
- ad art. 129 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene modificata la marginale per poter differenziare la procedura per quanto riguarda le iniziative generica e elaborata per la riforma parziale della Costituzione, la cui procedura rimane invariata. Si aggiunge al cpv. 2 il principio di coinvolgere il Consiglio di Stato nell'esame dell'iniziativa legislativa presentata nella forma generica. Si tratta di una soluzione che codifica la prassi di coinvolgere nell'elaborazione di progetti di legge in seguito ad iniziative legislative generiche l'Amministrazione cantonale. Questa modifica riprende sostanzialmente una proposta contenuta nell'iniziativa parlamentare presentata dall'on. J. Nosedà per il gruppo socialista dell'8 novembre 1993. Viene infine inserita la necessità della seconda lettura quando il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto (cpv. 6). Al cpv. 7 viene precisato che il termine per le operazioni del Gran Consiglio è di due anni a contare dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati relativi alla domanda di iniziativa.
- ad art. 130 Con la nuova Costituzione (art. 82 cpv. 2) è stato ancorato il principio secondo cui il progetto di riforma parziale può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti. La soluzione qui proposta mira ad assegnare al Gran Consiglio il compito di elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda quando si tratta di iniziativa generica contenente due varianti (non è infatti possibile chiamare ad esprimersi il popolo

su "questioni di principio"). Pure in tal caso, come all'art. 129, il Consiglio di Stato può presentare un rapporto.

In entrambi i casi (iniziativa generica o elaborata) il Parlamento può contrapporre alle varianti un controprogetto. Per la procedura di voto vedasi l'art. 136. Anche in questo caso è stata ripresa, al cpv. 4, la necessità della seconda lettura quando il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto.

ad art. 131 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 132 Pure per l'iniziativa legislativa la nuova Costituzione prevede un esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio, norma che anche in questo caso è opportuno riprendere a livello di legge, includendovi pure il termine di un anno.

ad art. 133 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene precisata al cpv. 1 la circostanza secondo la quale nel caso di iniziativa popolare in forma elaborata non accolta dal Parlamento, la relativa domanda viene sottoposta al voto popolare. E' chiaro che quando invece l'iniziativa in forma elaborata viene accolta, non è necessario sottoporre il testo al giudizio del popolo (cfr. art. 138).

E' stato aggiunto al cpv. 5 che il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme, rispettivamente dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Al cpv. 6 è stato sostituito il termine "scrutinio" con "della votazione".

ad art. 134 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 135 La novità è rappresentata dall'eliminazione della doppia chiamata alle urne prevista dagli art. 18 e 19 LIR nel caso di iniziativa costituzionale o legislativa cui il Parlamento oppone un controprogetto, analogamente alla soluzione federale.

Al cpv. 2 è stata preferita la versione contenuta nella nuova Costituzione (cfr. art. 40 in materia di iniziativa legislativa e 88 in materia di revisione parziale della Costituzione).

La stessa procedura viene suggerita quando l'iniziativa popolare per la riforma parziale della Costituzione contiene due varianti e il Gran Consiglio non contrappone un controprogetto (cpv. 3).

- ad art. 136 Diversa è la procedura nel caso in cui, oltre ad avere la domanda di iniziativa con varianti si è confrontati pure con un controprogetto del Gran Consiglio (art. 130 cpv. 3): in pratica si hanno tre varianti che verrebbero confrontate con lo status quo. In una simile evenienza il ricorso alla procedura di voto in due turni è inevitabile per evitare confusione nell'espressione del voto da parte dei cittadini.  
Si suggerisce quindi, in una prima tornata, di sottoporre ai cittadini la decisione se preferiscono la prima o la seconda variante contenuta nell'iniziativa.  
Nel secondo turno i cittadini devono decidere se preferiscono la variante risultata vincente o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui variante e controprogetto vengano accettati.
- ad art. 137 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) è stato soltanto sostituito il termine "scrutinio" con "votazione".
- ad art. 138 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

## **TITOLO VII**

### **Referendum**

- ad art. 139 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) viene adeguato il termine per tener conto delle modifiche costituzionali intervenute (art. 42).
- ad art. 140 Viene ripreso il contenuto dell'art. 42 della nuova Costituzione; di conseguenza si rende necessario modificare la relativa marginale.
- ad artt. 141 - 144 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) le uniche modifiche riguardano l'art. 143 cpv. 3 e l'art. 144 cpv. 2 dove il termine "scrutinio" è stato sostituito da "votazione".

## **TITOLO VIII**

### **Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni**

ad artt. 145 - 150

Come già indicato nell'introduzione generale viene inserito un nuovo titolo dipendente dalle modifiche costituzionali che hanno introdotto il diritto di iniziativa legislativa e di referendum dei Comuni (artt. 41 e 42 della Costituzione).

In base a queste nuove norme un quinto dei Comuni ticinesi possono pertanto presentare un'iniziativa in materia legislativa o un referendum. Già si è detto nella parte introduttiva come appaia opportuno mantenere il principio della competenza decisionale a favore dei legislativi comunali, con facoltà di delega mediante modifica del regolamento comunale.

In relazione alla modalità di presentazione della domanda di iniziativa si prescrive che il testo debba essere depositato presso la Cancelleria dello Stato firmato da almeno 3 Sindaci promotori i quali devono a loro volta designare un rappresentante. Analogamente a quanto si propone per l'iniziativa popolare, la domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato.

Per l'esame della domanda fanno stato le disposizioni dell'art. 115.

In relazione al termine di presentazione, le adesioni dei Comuni devono avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa e presentate in estratto; tale principio è stato inserito all'art. 148, raccogliendo un invito in tal senso espresso nell'ambito della procedura di consultazione del 1998.

Per quanto riguarda la domanda di referendum, la legge precisa che la stessa deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato, munita delle decisioni in estratto degli organi comunali competenti, entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno valido per la sua presentazione; anche in questo caso si è ritenuto opportuno riprendere il termine di 45 giorni contenuto nella Costituzione.

Per l'iniziativa legislativa e il referendum dei Comuni valgono inoltre per analogia le norme dei titoli VI e VII della presente legge; il regolamento potrà stabilire ulteriori modalità particolari.

## **TITOLO IX**

### **Della revoca del Consiglio di Stato**

ad art. 151

Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) al cpv. 1 viene precisato che il termine di sessanta giorni decorre dalla pubblicazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.

ad artt. 152 - 153 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 154 Si tratta di inserire nella legge, analogamente a quanto previsto per il referendum (art. 144) e per l'iniziativa legislativa (art. 135), la disposizione circa la data della votazione in conformità del nuovo art. 46 della Costituzione.

Con riferimento al termine di sessanta giorni, l'on. Moreno Colombo, con iniziativa elaborata del 12 maggio 1997, aveva chiesto la modifica delle vigenti disposizioni (art. 18 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LIR), nell'intento di togliere l'imperatività di detta scadenza e poter così, laddove fosse necessario, riunire, per ragioni finanziarie e di razionalità, le votazioni cantonali con eventuali chiamate alle urne federali. Ora, alla luce del citato art. 46 della nuova Costituzione il termine è da ritenere di natura imperativa, cosa che esclude ogni possibilità di modifica legislativa. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 50 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si suggerisce di non accogliere l'iniziativa in questione.

ad art. 155 Rispetto al testo contenuto nel progetto di legge approvato senza discussione dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994 (progetto di legge poi bocciato in votazione popolare) per uniformità viene soltanto sostituito il termine "comizi" con "assemblee".

ad art. 156 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

## **TITOLO X**

### **Termini, rimedi di diritto e disposizioni penali**

Per ragioni di sistematica le norme relative ai termini, ai rimedi di diritto ed alle penalità sono state trasferite nell'ultima parte del disegno di legge.

ad art. 157 Per la consegna di atti a mano all'Autorità o all'ufficio competente viene confermato il termine scadente alle 18.00 (cfr. art. 146). Per quanto riguarda invece la presentazione di atti, per il tramite dell'ufficio postale, per uniformità di materia è utile ed opportuno dar validità ai principi contenuti nella procedura amministrativa (art. 10 cpv. 4), nel Codice di procedura penale (art. 20 cpv. 4) e nel Codice di procedura civile (art. 131); vale quindi il termine della mezzanotte.

ad artt. 158 - 160 Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge

approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 161

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Attualmente la legislazione elettorale riserva le contestazioni durante la procedura preparatoria di votazioni ed elezioni soltanto in materia comunale (cfr. art. 105 LVE).

Si ritiene di estendere tale diritto anche agli altri casi.

ad artt. 162 - 165

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

Per le contravvenzioni si sono adeguati gli importi della multa.

ad art. 166

Con l'adozione del nuovo art. 33 della Costituzione cantonale è stato introdotto il dovere di accettare la carica da parte degli eletti per perseguire un duplice scopo. Il primo è quello di evitare la presentazione, da parte dei partiti, di candidati di "richiamo" che rinunciano al mandato ad elezione avvenuta. Il secondo riguarda i subentranti in caso di dimissioni durante la legislatura, cosa che varrebbe esclusivamente per le elezioni con sistema proporzionale (in caso di elezione con il maggioritario, si procederebbe ad una nuova elezione).

Spetta quindi alla legge stabilire modalità e sanzioni nel caso in cui si rinunciasse alla carica o al subingresso.

Se da un lato è vero che per quanto riguarda il Consiglio di Stato il legislatore può prevedere delle eccezioni, si è preferito adottare la stessa soluzione per ogni carica elettiva.

Nel nuovo art. 166 viene quindi ripreso l'obbligo di accettare la carica a meno che vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

Per quanto riguarda le sanzioni si suggerisce di introdurre la competenza del Consiglio di Stato per infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5'000.- nei confronti dell'eletto o del subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi; per l'elezione del Consiglio di Stato la procedura disciplinare compete al Parlamento. In entrambi i casi è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Per quanto riguarda le disposizioni applicabili fanno stato le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

## TITOLO XI

### Disposizioni transitorie, abrogative e finali

ad art. 168

Si riprende lo stesso testo contenuto nel progetto di legge approvato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 ottobre 1994 e poi bocciato in votazione popolare. Durante il dibattito granconsigliare nessuno aveva sollevato obiezioni su questo tema.

ad art. 169

Viene innanzitutto modificata la Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato per inserirvi le norme che regolano il diritto di iniziativa dei membri del Gran Consiglio in materia di revisione parziale della Costituzione (art. 59 cpv. 2 della Costituzione).

Inoltre la materia relativa alle iniziative ed ai referendum nell'ambito comunale è esaustivamente disciplinata dalla Legge organica comunale (LOC) che agli art. 75 e seg. regola gli atti soggetti a referendum o iniziativa, il quorum di cittadini occorrenti e le competenze degli organi comunali.

Nulla vien detto a proposito delle esigenze formali per la presentazione delle domande, la raccolta delle firme ed il loro controllo.

Questi aspetti sono attualmente regolati dalla dottrina e dalla prassi che hanno fin qui negato l'applicazione analogica delle norme cantonali (cfr. Ratti "Il Comune" ad I pag. 619 e seg.).

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno estendere l'applicabilità per analogia delle disposizioni cantonali della presente legge anche sul piano comunale.

Questa soluzione permette di semplificare ed armonizzare l'intera procedura. Si approfitta dell'occasione per regolare anche in sede comunale la presentazione di iniziative legislative in forma generica ed elaborata; inoltre si elimina il ricorso alla duplice votazione nel caso di iniziativa cui il Consiglio comunale oppone un controprogetto.

## IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato ritiene di licenziare con il presente messaggio un disegno di legge impegnativo ma importante.

Certo questo Consiglio è consapevole che la materia presenta non pochi interrogativi di ordine politico, che in un modo o in un altro andavano affrontati ed esigono risposte immediate.

Le soluzioni proposte hanno il pregio di essere semplici, coerenti tra di loro e pratiche.

Il sistema elettorale viene così affrancato dagli eccessi di garantismo che più non si conciliano con i tempi; salvaguardando comunque gli irrinunciabili principi della segretezza del voto sancito dalla nostra Costituzione.

Dipenderà dal senso civico e di responsabilità dei partiti e dei cittadini il favorire un'applicazione corretta della normativa.

## **V. CONSEGUENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E SUL PERSONALE**

L'adozione del disegno di legge non comporta nuovi oneri finanziari né per il Cantone né per i Comuni, così come non si rendono necessari aumenti di personale.

La nuova legge sull'esercizio dei diritti politici è prevista nell'allegato 4 delle Linee direttive e piano finanziario 1996-1999.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consigliere, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente: M. Masoni

Il Cancelliere: G. Gianella



Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio dei diritti politici**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 maggio 1998 no. 4754 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Campo di  
applicazione;  
definizione**

##### **Articolo 1**

<sup>1</sup>La presente legge si applica alle votazioni ed alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Essa si applica alle votazioni federali e all'elezione del Consiglio nazionale, come pure all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

<sup>3</sup>E' votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone o nel Circolo.

#### **TITOLO II - DIRITTI POLITICI**

**Diritto di voto;  
condizioni:  
a) in materia  
comunale**

##### **Articolo 2**

Ha diritto di voto in materia comunale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.

**b) in materia  
cantonale**

##### **Articolo 3**

Ha diritto di voto in materia cantonale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;

b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.

#### Articolo 4

**c) in materia  
federale**

Ha diritto di voto in materia federale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
- b) ogni cittadino svizzero all'estero secondo le norme della legislazione federale.

#### Articolo 5

**Cambiamento  
di domicilio**

<sup>1</sup>Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni, per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune ove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

<sup>2</sup>Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante i tre mesi necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale, rispettivamente durante i cinque giorni necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia cantonale, esercita tale diritto nel Comune del precedente domicilio.

#### Articolo 6

**Catalogo elettorale  
a) principio**

<sup>1</sup>L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

<sup>2</sup>Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro.

<sup>3</sup>Il catalogo è pubblico. Il regolamento ne disciplina la forma, il contenuto e i modi di consultazione.

#### Articolo 7

**b) pubblicazione**

I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo è allestito.

#### Articolo 8

**c) aggiornamento**

<sup>1</sup>Il catalogo deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

<sup>2</sup>Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 159 e 160.

<sup>3</sup>Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.

#### Articolo 9

#### **Diritto di eleggibilità a) elezioni cantonali**

<sup>1</sup>Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.

<sup>2</sup>L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

<sup>3</sup>Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

#### Articolo 10

#### **b) elezioni comunali**

Nelle elezioni popolari comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune.

#### Articolo 11

#### **Esclusione**

E' escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

## **TITOLO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

### **Capitolo I - Luogo**

#### Articolo 12

#### **Principio**

Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio.

#### Articolo 13

#### **Ticinesi all'estero**

Il cittadino ticinese all'estero esercita il diritto di voto nel Comune di attinenza, a meno che abbia fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del suo ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero.

#### Articolo 14

#### **Eccezione: voto nel Comune di residenza**

In caso di votazioni e di elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o di elezioni federali, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove giustifica di risiedere, purché ne faccia

domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18.00 del martedì antecedente la votazione presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.

## Capitolo II - Convocazione delle assemblee

### Articolo 15

**Convocazione  
per le votazioni  
o le elezioni  
a) cantonali  
e federali**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

<sup>2</sup>Il decreto indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

<sup>3</sup>Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

### Articolo 16

**b) comunali**

<sup>1</sup>Il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

<sup>2</sup>La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

<sup>3</sup>Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

## Capitolo III - Uffici elettorali - locali di voto

### Articolo 17

**Competenze**

<sup>1</sup>L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

<sup>2</sup>Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti.

<sup>3</sup>Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio.

<sup>4</sup>L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

#### Articolo 18

### **Composizione e funzionamento**

<sup>1</sup>L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

<sup>2</sup>Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

<sup>3</sup>La carica di membro e di supplente è obbligatoria.

<sup>4</sup>Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

#### Articolo 19

### **Numero; ufficio principale**

<sup>1</sup>Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo, il numero degli uffici elettorali, tenendo conto delle frazioni, dei quartieri o dei circondari e ne stabilisce la giurisdizione in base al numero degli iscritti in catalogo.

<sup>2</sup>Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il cittadino esercita il diritto di voto presso l'ufficio elettorale della sua giurisdizione.

<sup>4</sup>Nei Comuni aventi più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, rifacendo, ove fosse necessario, lo spoglio delle schede.

#### Articolo 20

### **Delegati**

<sup>1</sup>In caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali.

<sup>2</sup>Pari diritto è conferito in caso di votazioni ai gruppi politici ed ai comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

<sup>3</sup>I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale.

Le osservazioni ed i reclami dei delegati sono registrati a verbale.

#### Articolo 21

### **Edifici e locali di voto**

<sup>1</sup>Le operazioni di voto e di spoglio di ogni votazione ed elezione si svolgono alla sede del Municipio o in altro edificio pubblico designato dal Municipio.

<sup>2</sup>Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un'urna

di voto.

## Capitolo IV - Materiale di voto

### Articolo 22

#### Schede, testi in votazione: stampa e fornitura

<sup>1</sup>L'autorità competente provvede per ogni votazione o elezione alla stampa ed alla fornitura delle schede e dell'altro materiale di voto occorrente.

<sup>2</sup>Il regolamento stabilisce la forma, il contenuto della scheda e del facsimile.

<sup>3</sup>L'autorità competente mette a disposizione dei cittadini:

- a) nel caso di votazione, i testi in votazione e può allegare una breve ed oggettiva spiegazione;
- b) nel caso di elezioni, le schede, l'elenco dei gruppi e dei candidati, una breve guida elettorale.

### Articolo 23

#### Distribuzione del materiale di voto

<sup>1</sup>Il Municipio distribuisce al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola votazione o elezione, al più tardi dieci giorni prima della data della votazione o elezione, rispettivamente tre settimane prima nel caso di votazione o elezione federale.

Per l'elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni.

<sup>2</sup>Nell'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali, dei Municipi, del Sindaco, dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, fatta eccezione per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza, non ha luogo la distribuzione delle schede al domicilio degli elettori. Le schede vengono ritirate dagli elettori all'ufficio elettorale al momento delle operazioni di voto.

## Capitolo V - Operazioni di voto

### Articolo 24

#### Orari

<sup>1</sup>Le operazioni di voto hanno luogo:

- a) il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- b) la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- c) il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei Comuni con più di 800 iscritti in catalogo.

<sup>2</sup>Un'estensione degli orari e dei giorni per le operazioni di voto a partire dal giovedì precedente può essere stabilita:

- a) per le votazioni ed elezioni cantonali e federali dal Consiglio di Stato;
- b) per le votazioni ed elezioni comunali dal Municipio.

<sup>3</sup>L'ufficio elettorale può anticipare la chiusura delle operazioni di voto se



tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

#### Articolo 25

#### **Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto**

Alla sospensione delle operazioni di voto l'ufficio elettorale mette sotto custodia il materiale di voto, l'urna con le schede ed i dati relativi ai votanti.

Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

### **Capitolo VI - Espressione del voto**

#### Articolo 26

#### **Principio**

<sup>1</sup>L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità.

Se occorre, ottenuto il materiale di voto, si reca in cabina per esprimere il voto.

<sup>2</sup>In seguito, va direttamente all'urna e su invito del presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l'edificio dove si svolgono le operazioni di voto.

#### Articolo 27

#### **Agevolazioni**

#### **a) voto accompagnato**

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

#### Articolo 28

#### **b) voto anticipato**

L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi tipo di votazione o elezione a partire dal lunedì antecedente il giorno della votazione o dell'elezione.

#### Articolo 29

#### **c) voto per corrispondenza in generale**

L'avente diritto di voto può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle votazioni ed elezioni federali, nelle votazioni cantonali e in quelle comunali, tramite il servizio postale.

#### Articolo 30

#### **d) voto per corrispondenza in materia di elezioni cantonali**

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:

a) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di

**e comunali**

ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;

- b) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione medica;
- c) impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
- d) detenuto in un carcere sito nel Cantone;
- e) in servizio militare o prestò servizio nella protezione civile.

Articolo 31

**Procedura per il voto agevolato**

Il Consiglio di Stato fissa le norme che disciplinano il voto agevolato ritenuto che:

- a) il voto anticipato e quello per corrispondenza conta soltanto se l'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale il giorno della votazione o dell'elezione;
- b) il voto per corrispondenza è ammesso dal momento in cui il materiale di voto è a disposizione delle cancellerie comunali, il più presto tre settimane innanzi la data della votazione;
- c) le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione.

Articolo 32

**Ticinesi all'estero**

Per il ticinese all'estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza, fatta eccezione per le votazioni ed elezioni comunali, per le quali il voto per corrispondenza non è ammesso.

Articolo 33

**I. Espressione del voto**  
**1. nelle votazioni**

Il voto si esprime con la formula "si" o "no" nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda eventuale, apponendo una croce nella rispettiva casella.

Articolo 34

**2. nelle elezioni**  
**a) a maggioranza assoluta**

L'elettore vota di proprio pugno completando la scheda non prestampata o usando la scheda prestampata, aggiungendo o cancellando il nome di candidati eleggibili.

Articolo 35

**b) con la proporzionale**

<sup>1</sup>L'elettore vota di proprio pugno facendo uso delle seguenti possibilità:

- a) con intestazione della lista:
  - esprimendo il voto per la lista prescelta, apponendo una croce

nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista;

- esprimendo il voto per la lista prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

b) senza intestazione della lista:

- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.

<sup>2</sup>Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali è fissato come segue:

- a) fino al massimo di tre nelle elezioni del Consiglio di Stato;
- b) fino ad un massimo di venti nelle elezioni del Gran Consiglio e della Costituente;
- c) fino ad un massimo di dieci nei Consigli comunali aventi trenta membri e meno, e fino ad un massimo di quindici nei Consigli comunali aventi più di trenta membri;
- d) fino ad un massimo corrispondente alla metà degli eleggendi nelle elezioni dei Giudici di pace supplenti e dei Municipi, ritenuto che se il numero degli eleggendi non è divisibile per due, il quoziente viene arrotondato alla cifra superiore.

<sup>3</sup>Per la lista con intestazione, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

<sup>4</sup>Nel caso in cui l'elettore intesta la scheda a più liste vengono considerate unicamente le preferenze espresse ai candidati.

## TITOLO IV - SPOGLIO

**Principio:  
spoglio cantonale,  
spoglio comunale**

Articolo 36

<sup>1</sup>Lo spoglio cantonale avviene per le elezioni con il sistema proporzionale.

<sup>2</sup>Lo spoglio comunale avviene per tutte le votazioni, per le elezioni con il sistema maggioritario e per gli altri casi previsti dalla legge. Per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può avvenire in forma raggruppata per più Comuni.

<sup>3</sup>Per tutte le votazioni ed elezioni, terminate le operazioni di voto, lo spoglio procede a porte chiuse.

<sup>4</sup>Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.

#### Articolo 37

### **I. Operazioni di spoglio** **1. spoglio comunale**

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di voto, procede:

- a) al conteggio delle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
- b) a numerare le schede e a pronunciarsi sulle medesime;
- c) a verbalizzare le decisioni adottate.

#### Articolo 38

### **2. spoglio cantonale** **a) ufficio elettorale**

L'ufficio elettorale procede:

- a) a stabilire il numero delle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
- b) a numerare le schede;
- c) a verbalizzare le operazioni effettuate.

#### Articolo 39

### **b) ufficio di spoglio cantonale**

<sup>1</sup>Ogni ufficio cantonale di spoglio è costituito di tre membri. Il presidente dev'essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

<sup>2</sup>Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati alla elezione per la quale l'ufficio è costituito.

<sup>3</sup>L'ufficio cantonale di spoglio procede:

- a) alla verifica del conteggio degli uffici elettorali;
- b) al rilevamento ed alla ripresa dei dati contenuti nelle schede.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

#### Articolo 40

### **Conteggio delle schede e dei voti nel caso di spoglio cantonale**

<sup>1</sup>L'ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei voti.

<sup>2</sup>Il conteggio avviene considerando:

- a) i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti;
- b) i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
- c) i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata.

<sup>3</sup>I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.

<sup>4</sup>Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il

numero dei voti non emessi, più i voti ottenuti da propri candidati sulle schede senza intestazione.

<sup>5</sup>Per l'allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato un numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

<sup>6</sup>La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone.

#### Articolo 41

##### **Schede non computabili**

Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

#### Articolo 42

##### **Nullità delle schede**

Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento;
- b) recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- c) non sono ufficiali;
- d) sono illeggibili;
- e) sono completate o modificate non a mano;
- f) sono intestate a più liste o a nessuna di esse e recano un numero di voti preferenziali superiore a quello massimo consentito;
- g) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

#### Articolo 43

##### **Trasmissione del materiale di voto: a) in generale**

<sup>1</sup>L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di spoglio, trasmette all'ufficio cantonale i risultati del Comune ed il materiale della votazione o dell'elezione federale o cantonale.

<sup>2</sup>L'ufficio elettorale trasmette copia dell'elenco dei votanti e del verbale al Municipio.

<sup>3</sup>Le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio sono stabilite dal Consiglio di Stato.

#### Articolo 44

##### **b) nelle elezioni con spoglio cantonale**

Nelle elezioni con spoglio cantonale l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna.

#### Articolo 45

**Proclamazione dei risultati:**

**a) nelle votazioni nelle elezioni comunali complementari**

<sup>1</sup>Ultimate le operazioni, il presidente dell'ufficio procede alla lettura del verbale elettorale e alla proclamazione dei risultati.

<sup>2</sup>Nelle elezioni complementari stabilisce inoltre:

- a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
- b) la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

#### Articolo 46

**b) nelle altre votazioni o elezioni**

<sup>1</sup>A spoglio ultimato l'ufficio cantonale di accertamento procede alla proclamazione dei risultati.

<sup>2</sup>Nelle elezioni stabilisce inoltre:

- a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
- b) la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

#### Articolo 47

**Pubblicazione dei risultati:**

**a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali complementari**

Il verbale delle operazioni e la proclamazione dei risultati sono pubblicati dal Sindaco all'albo comunale il giorno successivo alla proclamazione.

#### Articolo 48

**b) nelle altre votazioni o elezioni**

Il verbale delle operazioni dell'ufficio cantonale di accertamento e la proclamazione dei risultati sono pubblicati dall'ufficio di accertamento entro otto giorni nel Foglio ufficiale dal presidente.

#### Articolo 49

**Ufficio cantonale d'accertamento:**

**a) compiti**

<sup>1</sup>L'ufficio cantonale di accertamento, costituito a norma degli articoli seguenti, ad eccezione delle votazioni comunali, dell'elezione del Sindaco e delle elezioni complementari comunali, ha il compito:

- a) di decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali;
- b) di stabilire i risultati della votazione o dell'elezione;
- c) di procedere alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti in caso di elezione e alla pubblicazione dei risultati;
- d) nei casi di elezione con il sistema proporzionale di determinare il

quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

<sup>2</sup>Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall'autorità competente investita del ricorso medesimo.

#### Articolo 50

##### **b) risultati da pubblicare**

<sup>1</sup>Per risultati da pubblicare s'intendono:

- a) il numero dei votanti;
- b) il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
- c) nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- d) il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- e) il quoziente elettorale;
- f) il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- g) la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

<sup>2</sup>Nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenza anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

#### Articolo 51

##### **c) composizione**

L'ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato, tranne nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale; per quest'ultime l'ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

#### Articolo 52

##### **d) delegati dei gruppi, personale ausiliario**

Alle deliberazioni dell'ufficio cantonale di accertamento possono partecipare oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista o gruppo. Ai delegati si applica l'art. 20 cpv. 3.

#### Articolo 53

#### **Conservazione del materiale di voto**

<sup>1</sup>Il materiale delle votazioni ed elezioni è trasmesso, a spoglio ultimato, in plico sigillato alla Cancelleria dello Stato.

<sup>2</sup>Il materiale delle votazioni ed elezioni comunali complementari è custodito dal Municipio.

In caso di ricorso, il materiale è a disposizione del Consiglio di Stato.

#### Articolo 54

#### **Distruzione del materiale**

Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati a cura dell'autorità competente per la custodia, se non sono pendenti ricorsi.

In caso di ricorso, il materiale è distrutto entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Prima di procedere alla distruzione del materiale, di cui viene tenuto verbale, si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.



## TITOLO V - ELEZIONI

### Capitolo I - Presentazione delle candidature

<b>Obbligatorietà della proposta</b>	<p>Articolo 55</p> <p><sup>1</sup>Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati.</p> <p><sup>2</sup>Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingue dalle altre.</p>
<b>Proponenti</b>	<p>Articolo 56</p> <p><sup>1</sup>La proposta deve essere firmata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per le elezioni comunali da cinque elettori nei Comuni aventi meno di trecento cittadini iscritti in catalogo; da quindici iscritti in catalogo nei Comuni tra trecento e mille; da trenta elettori nei Comuni aventi mille e più cittadini iscritti in catalogo;</li><li>b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato da cinquanta elettori;</li><li>c) per ogni altra elezione da trenta elettori.</li></ul> <p><sup>2</sup>Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.</p> <p><sup>3</sup>Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.</p> <p><sup>4</sup>I proponenti devono sottoscrivere la proposta indicando di proprio pugno il cognome, nome, nome dei genitori e domicilio.</p>
<b>Rappresentanza dei proponenti</b>	<p>Articolo 57</p> <p><sup>1</sup>I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.</p> <p><sup>2</sup>In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.</p>
<b>Candidature</b>	<p>Articolo 58</p> <p><sup>1</sup>Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste.</p> <p><sup>2</sup>I candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, nome dei genitori e domicilio.</p> <p><sup>3</sup>Nella proposta deve essere unita la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato.</p>

<sup>4</sup>I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati.

<sup>5</sup>Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione, la candidatura viene stralciata da tutte le liste.

#### Articolo 59

##### **Presentazione della proposta:**

##### **a) deposito, cauzione**

<sup>1</sup>Le proposte di candidati devono essere depositate in doppio esemplare nel luogo ed entro il termine fissato dal regolamento.

<sup>2</sup>Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

<sup>3</sup>All'atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

- fr. 100.-- per le proposte che richiedono cinque firmatari;
- fr. 500.-- per le proposte che richiedono quindici firmatari;
- fr. 1'000.-- per le proposte che richiedono trenta firmatari;
- fr. 2'000.-- per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

<sup>4</sup>La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.

#### Articolo 60

##### **b) esame**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato o nelle elezioni comunali il Sindaco esamina le proposte ed assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni:

- a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- b) per sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
- c) per stralciare candidati eccedenti;
- d) per completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;
- e) per rimediare a semplici vizi formali.

<sup>2</sup>I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la relativa dichiarazione d'accettazione.

<sup>3</sup>La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

<sup>4</sup>La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 161 della presente legge.

<b>c) ritiro di proposte e candidati</b>	<p>Articolo 61</p> <p>I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.</p>
<b>d) rinuncia alla candidatura</b>	<p>Articolo 62</p> <p>Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato nelle elezioni cantonali e al Sindaco nelle elezioni comunali, per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.</p>
<b>Liste</b>	<p>Articolo 63</p> <p><sup>1</sup>Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 del lunedì successivo a quello di deposito. Tale termine vale anche per le proposte di candidature per l'elezione del Consiglio nazionale.</p> <p><sup>2</sup>Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.</p> <p><sup>3</sup>L'ordine di successione dei vari gruppi nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato rispettivamente dai Municipi nelle elezioni comunali.</p> <p><sup>4</sup>In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.</p> <p><sup>5</sup>I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi. L'ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.</p>
<b>Pubblicazione delle liste</b>	<p>Articolo 64</p> <p>Le liste sono pubblicate con nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato, oppure, nel caso di elezioni comunali, all'albo a cura del Sindaco o di chi ne fa le veci.</p>

## Capitolo II - Elezioni tacite, vacanze

### Articolo 65

#### **Elezioni tacite**

<sup>1</sup>Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo.

<sup>2</sup>Di ciò si dà avviso nel Foglio ufficiale nelle elezioni cantonali o all'albo comunale nel caso di elezioni comunali, pubblicando il nome dei candidati non appena le proposte sono definitive.

### Articolo 66

#### **Mancata presentazione di candidature, elezioni prorogate**

<sup>1</sup>Se nei termini non vengono proposti candidati, il Consiglio di Stato fissa una nuova data per l'elezione, il termine di presentazione delle proposte e le modalità delle operazioni di voto e di spoglio dell'elezione prorogata.

<sup>2</sup>Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

### Articolo 67

#### **Vacanza e successione: a) nelle elezioni con il sistema proporzionale**

<sup>1</sup>Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato del gruppo cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.

<sup>2</sup>Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Consiglio di Stato o il Municipio per le elezioni comunali assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

<sup>3</sup>I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.

<sup>4</sup>Si fa luogo a votazione quando vengono proposti più candidati da parte dei proponenti, o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti.

<sup>5</sup>Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione si procede alla presentazione delle candidature come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

### Articolo 68

#### **b) nelle elezioni a maggioranza**

Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza, compresa l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati, si procede alla presentazione delle candidature come per le elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.



## Capitolo III - Elezione del Gran Consiglio

### Articolo 69

#### Ripartizione, quoziente elettorale

<sup>1</sup>Per l'elezione del Gran Consiglio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale dei voti ottenuti dai singoli gruppi diviso per novanta; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

<sup>2</sup>Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti.

<sup>3</sup>Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

<sup>4</sup>I deputati non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

<sup>5</sup>In caso di parità di frazione la precedenza sarà data al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.

<sup>6</sup>I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggior frazione.

### Articolo 70

#### Rappresentanza regionale

<sup>1</sup>E' riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza regionale nella nomina del Gran Consiglio.

<sup>2</sup>A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio
2. Circoli di Lugano, Ceresio, Carona e Pregassona;
3. Circoli di Vezia, Tesserete, Sonvico e Taverne;
4. Circolo di di Agno, Magliasina, Sessa e Breno;
5. Distretto di Vallemaggia;
6. Distretto di Locarno;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.

<sup>3</sup>Se un gruppo ha assegnato nella lista a tutti o a parte dei candidati il circondario, i seggi spettanti al gruppo per l'intero vengono così ripartiti:

- a) qualora il numero dei seggi è pari o superiore al numero dei circondari della lista, in un primo riparto si attribuisce un eletto ad ogni circondario che abbia raccolto almeno un terzo del quoziente elettorale;

- b) i seggi restanti sono attribuiti a ciascuno dei circondari in proporzione ai voti conseguiti dal gruppo nel circondario, applicando il quoziente elettorale stabilito dall'art. 69;
- c) eseguita la ripartizione secondo le lettere a) e b), i seggi ancora spettanti al gruppo sono assegnati alle candidature cantonali o se queste ultime non furono poste, alle maggiori frazioni dei circondari che hanno raggiunto il quoziente.

#### Articolo 71

##### **Facoltà di designazione dopo la ripartizione**

<sup>1</sup>Se una lista contiene un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano, i proponenti della lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati con atto da inoltrare al presidente dell'ufficio cantonale di accertamento accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.

<sup>2</sup>Il presidente procede all'esame della notifica come nel caso di deposito di una lista e alla proclamazione degli eletti secondo le norme che regolano l'elezione tacita.

<sup>3</sup>Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 75.

#### Articolo 72

##### **Proclamazione degli eletti**

<sup>1</sup>Stabilito per ogni gruppo il numero dei seggi spettanti a ciascun circondario ed alle candidature cantonali, l'ufficio proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

<sup>2</sup>L'elenco dei subentranti di ogni gruppo è suddiviso in candidati di circondario e candidati cantonali.

#### Articolo 73

##### **Dimissioni**

L'eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

#### Articolo 74

##### **Subingresso di deputati**

<sup>1</sup>In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti nel circondario, se il sostituendo era stato assegnato al circondario, ed il primo dei candidati subentranti cantonali, se il sostituendo era candidato cantonale.

<sup>2</sup>Se l'elenco dei subentranti nel circondario è esaurito, si proclama eletto il primo dei candidati cantonali subentranti; se tutti i candidati cantonali

sono stati proclamati eletti, spetta al gruppo di designare il subentrante.

<sup>3</sup>Le credenziali sono rilasciate dall'ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

#### Articolo 75

##### **Elezione in difetto di subentranti**

In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all'elezione complementare ritenuto che:

- a) l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.

#### Articolo 76

##### **Elezione tacita**

In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

## **Capitolo IV - Elezione del Consiglio di Stato**

#### Articolo 77

##### **Ripartizione, quoziente elettorale**

<sup>1</sup>Per l'elezione del Consiglio di Stato la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentati di uno.

<sup>2</sup>Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.

<sup>3</sup>I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:

- a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
- b) che l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.

<sup>4</sup>In caso di parità delle frazioni, la precedenza è data al gruppo maggiore; se i gruppi con pari frazioni hanno anche pari voti, decide la sorte.

#### Articolo 78



<b>Facoltà di designazione dopo la ripartizione</b>	Sono applicabili per analogia le disposizioni di cui agli art. 71 e 75, nel caso in cui una lista porti un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano.
<b>Proclamazione degli eletti</b>	<p>Articolo 79</p> <p>Stabilito il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p>
<b>Dimissioni</b>	<p>Articolo 80</p> <p>L'eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.</p>
<b>Elezione in difetto di subentranti</b>	<p>Articolo 81</p> <p>In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione, si procede all'elezione complementare ritenuto che:</p> <p>a) l'elezione complementare di non più di due Consiglieri di Stato avviene a maggioranza assoluta;</p> <p>b) l'elezione complementare di tre o più Consiglieri di Stato avviene secondo le norme stabilite per le elezioni generali.</p>
<b>Elezione tacita</b>	<p>Articolo 82</p> <p>In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti in seduta pubblica dal presidente del Tribunale d'appello, che rilascia loro le credenziali.</p>
<b>Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi</b>	<p>Articolo 83</p> <p><sup>1</sup>I Consiglieri di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi davanti al presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla data della proclamazione.</p> <p><sup>2</sup>Essi entrano immediatamente in funzione dopo tale atto, contemporaneamente cessano le funzioni dei Consiglieri di Stato non eletti.</p>
<b>Ineleggibilità</b>	<p>Articolo 84</p> <p>Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità di cittadini condannati alla pena di reclusione e di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica al momento del deposito delle candidature.</p>



## Capitolo V - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

### Articolo 85

#### Metodo di elezione

<sup>1</sup>I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni col sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

<sup>2</sup>Essi sono sempre rieleggibili.

<sup>3</sup>L'elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, contemporaneamente all'elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

### Articolo 86

#### Elezione tacita

<sup>1</sup>In caso di elezione tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

<sup>2</sup>La proclamazione ha luogo in seduta pubblica il giorno successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente a quella del subingresso.

## Capitolo VI - Elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti

### Articolo 87

#### Sistemi di elezione a) principio

<sup>1</sup>I Giudici di pace e i supplenti Giudici di pace sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

<sup>2</sup>La proclamazione degli eletti avviene analogamente alle disposizioni di cui all'art. 79.

#### b) eccezione

### Articolo 88

<sup>1</sup>Nelle giudicature di pace dove vi sono più supplenti, essi sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, con il sistema proporzionale e con spoglio comunale.

<sup>2</sup>Sono applicabili per analogia le norme sull'elezione del Gran Consiglio relative al quoziente elettorale, alla ripartizione degli eletti fra i vari gruppi e alla designazione dopo la ripartizione in difetto di subentranti.

#### Data dell'elezione

### Articolo 89

Le elezioni dei Giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

## Capitolo VII - Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

### Articolo 90

**Elezione del Consiglio comunale: quoziente elettorale, ripartizione**

Per l'elezione del Consiglio comunale, in particolare per il calcolo del quoziente e la ripartizione dei seggi fra i gruppi, è applicabile per analogia il sistema previsto per l'elezione del Gran Consiglio.

### Articolo 91

**Elezione del Municipio: quoziente elettorale, ripartizione**

Per l'elezione del Municipio, in particolare per il calcolo del quoziente e la ripartizione dei seggi fra i gruppi, è applicabile per analogia il sistema previsto per l'elezione del Consiglio di Stato.

### Articolo 92

**Designazione dei supplenti municipali**

<sup>1</sup>Le cariche di supplenti municipali sono assegnate ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nell'elezione del Municipio e secondo l'art. 91.

<sup>2</sup>Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei supplenti municipali spettanti al gruppo.

### Articolo 93

**Facoltà di ulteriore designazione**

<sup>1</sup>Se il numero dei candidati proposti è inferiore a quello dei seggi spettanti al gruppo, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono completarlo entro tre giorni dalla proclamazione, mediante notifica alla cancelleria comunale, accompagnato dall'adozione scritta dei nuovi candidati.

<sup>2</sup>Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 94.

### Articolo 94

**Norme speciali**

Nel caso di elezione di consiglieri comunali o di municipali in difetto di subentranti, si applicano gli art. 75 e 81.

### Articolo 95

**Proclamazione degli eletti**

Stabilito il numero dei seggi spettanti ad ogni singolo gruppo, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per la carica di consigliere comunale e di municipale.

**Elezione tacita**

Articolo 96

<sup>1</sup>In caso di elezione tacita, il Giudice di pace, entro il sabato successivo alla data prevista per l'elezione, alla data del subingresso o dalla designazione per difetto di subentrante, proclama eletti in seduta pubblica i municipali e supplenti che rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

<sup>2</sup>Il Giudice di pace rilascia le credenziali ai municipali eletti.

<sup>3</sup>Il Municipio nei tre giorni successivi proclama eletti i consiglieri comunali e rilascia loro le credenziali.

**Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi**

Articolo 97

<sup>1</sup>I municipali ed i supplenti rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi davanti al Giudice di pace, entro tre giorni dalla data della proclamazione.

<sup>2</sup>Essi entrano immediatamente in funzione dopo il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi; contemporaneamente cessano le funzioni dei municipali e dei supplenti non eletti.

**Dimissioni**

Articolo 98

L'eletto che si dimette ed il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

## **Capitolo VIII - Elezione del Sindaco**

**Elezione**

**a) sistema, data**

Articolo 99

<sup>1</sup>Il Sindaco viene eletto fra i municipali per scrutinio segreto, col sistema della maggioranza assoluta, la terza domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

<sup>2</sup>Egli sta in carica fino al giorno in cui entra in funzione il Municipio di nuova elezione ed è sempre rieleggibile.

**b) convocazione dell'assemblea**

Articolo 100

<sup>1</sup>L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è esposto all'albo il lunedì successivo alla data fissata per l'elezione del Municipio.

<sup>2</sup>Le proposte dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo all'elezione del Municipio, secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge.

#### Articolo 101

##### **Elezione tacita**

<sup>1</sup>In caso di elezione tacita, il Municipio trasmette gli atti al Giudice di pace, che procede, in seduta pubblica, entro tre giorni dalla data prevista per l'elezione, alla proclamazione del Sindaco, che rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

<sup>2</sup>Il Giudice di pace rilascia le credenziali all'eletto.

#### Articolo 102

##### **Sindaco ad interim**

<sup>1</sup>Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assolte dal municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti.

<sup>2</sup>In caso di parità di voti tra due o più municipali e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assolte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i municipali sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco provvisorio sono assolte dal municipale più anziano per età.

## **Capitolo IX - Disposizioni varie**

#### Articolo 103

##### **Maggioranza assoluta, definizione**

<sup>1</sup>La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti validi e computabili.

<sup>2</sup>Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

#### Articolo 104

##### **Difetto della maggioranza assoluta, ulteriori operazioni di voto**

<sup>1</sup>Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest'ultima non è raggiunta si ripetono le operazioni di voto la terza domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

<sup>2</sup>Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale in caso di elezioni cantonali e all'albo comunale in caso di elezioni comunali.

Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5 % delle schede valide e computabili.

<sup>3</sup>Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti fra due o più candidati:

- a) se il seggio da occupare è uno solo, l'operazione di voto viene ripetuta a maggioranza relativa la seconda domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l'ugual numero di voti. Verificandosi ancora parità nella terza operazione di voto, l'elezione viene determinata per sorteggio;
- b) se i seggi da occupare sono più di uno, l'elezione viene determinata per sorteggio.

#### Articolo 105

#### **Ritiro di candidature a operazioni di voto avvenute**

<sup>1</sup>Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta i proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono ritirare le proposte entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla domenica delle operazioni di voto. Entro il medesimo termine un candidato può rinunciare alla candidatura.

<sup>2</sup>In questo caso si procede all'immediata pubblicazione nelle forme d'uso.

<sup>3</sup>Si procede alla nomina in forma tacita quando per il ritiro di proposte, il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

#### Articolo 106

#### **Maggioranza relativa**

Nelle elezioni col sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

#### Articolo 107

#### **Decesso di un candidato**

<sup>1</sup>Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, l'autorità competente assegna al rappresentante del gruppo interessato un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso.

<sup>2</sup>In difetto di sostituzione si presume che il gruppo interessato rinuncia a porre una nuova candidatura.

#### **Articolo 108**

#### **Parità di voti fra i candidati**

In caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, se il loro numero supera quello degli eletti spettanti al gruppo medesimo, l'ordine di elezione viene determinato per sorteggio.

#### Articolo 109

#### **Incompatibilità per parentela: a) nelle elezioni**

<sup>1</sup>Se risultano eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibile appartenenti ad un medesimo gruppo o a gruppi diversi, è

- generali** proclamato eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- b) parità di voti** <sup>2</sup>In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio.
- c) nelle elezioni complementari** <sup>3</sup>Verificandosi incompatibilità per parentela a seguito di elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.
- d) fra membro e supplente** <sup>4</sup>Se risultano eletti un candidato alla carica principale ed un supplente in grado di parentela incompatibile, appartengano essi al medesimo o a diversi gruppi, si esclude il supplente.
- e) rango dell'escluso** <sup>5</sup>L'escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

#### Articolo 110

#### **Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi**

L'eletto ad una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato dall'Autorità designata.

#### Articolo 111

#### **Opzione**

<sup>1</sup>L'ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione.

<sup>2</sup>Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

<sup>3</sup>Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

<sup>4</sup>L'eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall'elenco dei subentranti.

#### Articolo 112

#### **Finanziamento dei gruppi politici e delle campagne elettorali**

##### **a) partiti e movimenti politici**

<sup>1</sup>I partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei singoli finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.-- e l'identità dei donatori.

<sup>2</sup>La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare i dati nel Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>Il partito o il movimento politico che contravviene all'obbligo di cui al cpv. 1 viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.

#### **Articolo 113**

##### **b) candidati**

<sup>1</sup>Entro il termine di trenta giorni antecedente la data dell'elezione ogni



candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei singoli finanziamenti che eccedono la somma di fr. 1'000.-- e l'identità dei donatori.

<sup>2</sup>La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare i dati nel Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>Chi contravviene all'obbligo di cui al cpv. 1 è punibile con una multa fino a fr. 5'000.-- inflitta dal Consiglio di Stato. E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

## TITOLO VI - INIZIATIVA POPOLARE

### Capitolo I - Norme comuni

<b>Presentazione della domanda</b>	<p>Articolo 114</p> <p><sup>1</sup>I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato da almeno cinque promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p> <p><sup>2</sup>I promotori devono designare un loro rappresentante.</p>
<b>Esame della domanda</b>	<p>Articolo 115</p> <p><sup>1</sup>Prima della pubblicazione, la Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.</p> <p><sup>2</sup>Se il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato fissa al rappresentante un termine di otto giorni per la rettifica.</p> <p><sup>3</sup>In caso di mancata rettifica o quando il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono contrari all'ordine pubblico la domanda è respinta con decisione della cancelleria.</p> <p><sup>4</sup>E' riservato l'esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.</p>
<b>Requisiti della lista</b>	<p>Articolo 116</p> <p><sup>1</sup>La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;</li><li>il testo dell'iniziativa. Se si tratta di iniziativa con progetto elaborato, non occorre che lo stesso sia riprodotto sulla lista;</li><li>l'indicazione con numero e data del Foglio ufficiale nel quale la domanda è stata pubblicata;</li><li>una clausola di ritiro incondizionato;</li><li>i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro;</li><li>il testo dell'art. 118.</li></ol> <p><sup>2</sup>L'inosservanza di una qualunque delle formalità che precedono è motivo di nullità della lista. È pure nulla la lista sulla quale manca l'attestazione dell'autorità comunale prescritta nell'art. 120.</p>
<b>Firme: numero e termine per la raccolta</b>	<p>Articolo 117</p> <p><sup>1</sup>La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.</p>

<sup>2</sup>L'iniziativa che chiede la riforma totale o parziale della Costituzione deve raccogliere l'adesione di almeno diecimila cittadini.

<sup>3</sup>L'iniziativa in materia legislativa deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini.

<sup>4</sup>Le date d'inizio e di scadenza dei termini sono pubblicate nel Foglio ufficiale contemporaneamente alla domanda.

#### Articolo 118

##### **Apposizione della firma**

<sup>1</sup>L'avente diritto di voto deve scrivere a mano ed in modo leggibile le proprie generalità su una lista intestata al proprio Comune di domicilio ed apporvi anche la firma.

<sup>2</sup>Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.

<sup>3</sup>Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.

#### Articolo 119

##### **Raccolta delle firme**

<sup>1</sup>La raccolta delle firme è libera.

<sup>2</sup>I promotori possono deporre le liste presso i Municipi affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

<sup>3</sup>Il Sindaco annuncia entro ventiquattro ore l'avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all'albo.

<sup>4</sup>L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta.

#### Articolo 120

##### **Attestazione di validità delle firme**

<sup>1</sup>Il Sindaco o il segretario comunale esamina se le firme apposte su ogni lista sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

<sup>2</sup>Stralcia:

- a) le firme plurime, eccetto una;
- b) le firme di cittadini non identificabili;
- c) le firme apposte su liste mancanti dei requisiti di cui all'art. 118;
- d) le firme di non aventi diritto di voto;
- e) le firme consegnate tardivamente.

<sup>3</sup>Annulla gli spazi non riempiti da firme.

<sup>4</sup>Attesta il numero di firme valide.

<sup>5</sup>Denuncia alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.

#### Articolo 121

#### **Termine per la consegna delle liste**

<sup>1</sup>Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

<sup>2</sup>I promotori o i loro rappresentanti possono ritirare le liste depositate in Municipio. Se le liste non sono ritirate, il Municipio deve trasmettere entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato tutte quelle consegnate entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

<sup>3</sup>Liste depositate dopo le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme non possono più essere considerate.

#### Articolo 122

#### **Accertamento del risultato**

<sup>1</sup>La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda d'iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

<sup>2</sup>Essa può procedere presso l'interessato a controlli dell'effettiva, personale sottoscrizione della lista.

#### Articolo 123

#### **Pubblicazione del risultato**

<sup>1</sup>La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

<sup>2</sup>Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

<sup>3</sup>Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

#### Articolo 124

#### **Procedura in caso di più domande**

<sup>1</sup>In caso di coesistenza di più domande d'iniziativa popolare, ognuna di esse dovrà essere trattata separatamente e sottoposta alla votazione popolare in ordine di data.

<sup>2</sup>La priorità è determinata dalla data di presentazione del testo della domanda alla Cancelleria dello Stato.

#### Articolo 125

##### **Ritiro della domanda**

<sup>1</sup>La domanda d'iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.

<sup>2</sup>Le domande di iniziativa legislativa e di revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate in qualsiasi tempo ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio.

<sup>3</sup>Il ritiro dell'iniziativa è annunciato nel Foglio ufficiale.

## **Capitolo II - Norme particolari**

#### Articolo 126

##### **Iniziative costituzionali: a) riforma totale**

<sup>1</sup>Se la domanda d'iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà nominata con le norme stabilite per l'elezione del Gran Consiglio.

<sup>2</sup>Il Gran Consiglio, rispettivamente la Costituente, deve allestire il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni, dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

#### Articolo 127

##### **b) riforma parziale**

<sup>1</sup>Se la domanda di iniziativa chiede la riforma parziale della Costituzione, la Cancelleria dello Stato la trasmette al Gran Consiglio contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

<sup>2</sup>Se la domanda d'iniziativa per l'adozione o per la modificazione o abrogazione di più articoli è relativa a materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare d'iniziativa.

#### Articolo 128

##### **Ricevibilità**

Se il numero di firme è raggiunto il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

## Articolo 129

### **Forma della domanda d'iniziativa**

#### **a) generica e elaborata**

<sup>1</sup>La domanda d'iniziativa può essere fatta in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

<sup>2</sup>Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda.

Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

<sup>3</sup>È però in sua facoltà di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

<sup>4</sup>Nel secondo caso se il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto.

<sup>5</sup>Se non vi aderisce, può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

<sup>6</sup>Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

<sup>7</sup>In ogni caso il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda di iniziativa od opporvi un suo controprogetto entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati relativi alla domanda di iniziativa.

## Articolo 130

#### **b) caso particolare: con varianti**

<sup>1</sup>La domanda di iniziativa generica o elaborata può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

<sup>2</sup>Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda. Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

<sup>3</sup>In entrambi i casi il Gran Consiglio può contrapporre alle varianti un progetto proprio sulla stessa materia.

<sup>4</sup>Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

## Articolo 131

#### **Iniziativa legislativa: a) modalità della domanda**

<sup>1</sup>Ogni domanda di iniziativa in materia legislativa deve comprendere un solo oggetto.

<sup>2</sup>Se la domanda si riferisce a materia diverse, ciascuno di esse deve

formare oggetto di un'iniziativa distinta.

<sup>3</sup>L'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma di progetto elaborato.

#### Articolo 132

##### **b) ricevibilità**

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

#### Articolo 133

##### **c) procedura**

<sup>1</sup>Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare.

<sup>2</sup>Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

<sup>3</sup>Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

<sup>4</sup>Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

<sup>5</sup>In ogni caso il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

<sup>6</sup>Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

### **Capitolo III - Delle votazioni sulle domande di iniziativa**

#### Articolo 134

##### **Domanda di riforma totale della Costituzione**

<sup>1</sup>La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

<sup>2</sup>Viene sottoposto a votazione popolare il quesito:

"Volete la riforma totale della Costituzione?"

e in caso affermativo:

a) volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio?

oppure

b) volete che il progetto sia elaborato dalla Costituente?

<sup>3</sup>Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.

#### Articolo 135

**Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione**

<sup>1</sup>La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle deliberazioni del Gran Consiglio.

<sup>2</sup>Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

<sup>3</sup>Se la votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione contiene delle varianti e il Gran Consiglio non contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la prima o la seconda variante rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le varianti e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui entrambe le varianti vengano accettate.

<sup>4</sup>La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

<sup>5</sup>Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

#### Articolo 136

**Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno**

Nel caso dell'art. 130 cpv. 3 la votazione avviene in due turni. Nel primo turno i cittadini aventi diritto di voto devono decidere se preferiscono una o l'altra variante.

Nel secondo turno, da tenersi entro sessanta giorni, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la variante risultata vincente o il controprogetto del Gran Consiglio rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui variante e controprogetto vengano accettati.



#### Articolo 137

#### **Accertamento dei risultati**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato mediante decreto accerta l'esito della votazione e pubblica la ricapitolazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

<sup>2</sup>La pubblicazione dell'atto legislativo accettato avviene nella forma e nei termini previsti dalla legge.

#### Articolo 138

#### **Iniziativa legislativa: procedura speciale**

<sup>1</sup>Non si procede a votazione quando i promotori ritirano la domanda di iniziativa entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della deliberazione del Gran Consiglio e quando il Gran Consiglio dichiara di accettare il progetto popolare.

<sup>2</sup>È riservato il diritto di referendum.

### **TITOLO VII - REFERENDUM**

#### Articolo 139

#### **Termine per la raccolta delle firme**

<sup>1</sup>La domanda di referendum deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dell'atto soggetto a referendum.

<sup>2</sup>La data di scadenza del termine di quarantacinque giorni per la raccolta delle firme è pubblicata nel Foglio ufficiale contemporaneamente all'atto legislativo.

#### Articolo 140

#### **Proponibilità**

<sup>1</sup>Sottostanno al voto popolare:

- a) Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.-- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.-- per almeno quattro anni;
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

<sup>2</sup>Ogni domanda di referendum deve riferirsi a un solo atto legislativo.

#### Articolo 141

#### **Requisiti della lista**

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno

diritto di voto;

- b) il titolo dell'atto contro il quale il referendum è proposto;
- c) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;
- d) il testo dell'art. 118.

#### Articolo 142

**Procedura:  
norme applicabili**

<sup>1</sup>La raccolta delle firme, l'attestazione municipale, l'accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

<sup>2</sup>I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

<sup>3</sup>Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

#### Articolo 143

**Pubblicazione  
del risultato**

<sup>1</sup>La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.

<sup>2</sup>Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.

<sup>3</sup>Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

#### Articolo 144

**Votazione**

<sup>1</sup>Le votazioni in materia di referendum devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della domanda.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato accerta mediante decreto l'esito della votazione e pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>Se la legge o il decreto legislativo sottoposto a votazione popolare ha raccolto la maggioranza dei voti validi, il Consiglio di Stato ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

## **TITOLO VIII - INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI**

#### Articolo 145

**Autorità competente**

La presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa, salvo disposizione contraria del regolamento comunale, dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.

<b>Iniziativa. Presentazione della domanda</b>	<p>Articolo 146</p> <p><sup>1</sup>I Comuni che intendono proporre un'iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Municipi promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p> <p><sup>2</sup>I promotori devono designare un loro rappresentante.</p> <p><sup>3</sup>La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro.</p>
<b>Esame della domanda</b>	<p>Articolo 147</p> <p>Per l'esame della domanda valgono le disposizioni dell'art. 115.</p>
<b>Raccolta e termine per la consegna delle adesioni</b>	<p>Articolo 148</p> <p><sup>1</sup>La raccolta delle adesioni deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.</p> <p><sup>2</sup>Le adesioni dei Comuni devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la presentazione dell'iniziativa.</p>
<b>Referendum</b>	<p>Articolo 149</p> <p>La domanda di referendum deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato, munita delle decisioni degli organi comunali competenti, entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la sua presentazione, vale a dire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p>
<b>Altre disposizioni</b>	<p>Articolo 150</p> <p><sup>1</sup>Valgono per analogia le norme dei Titoli VI e VII.</p> <p><sup>2</sup>Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.</p>

## **TITOLO IX - DELLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO**

<b>Procedura preliminare</b>	<p>Articolo 151</p> <p><sup>1</sup>La domanda di revoca del Consiglio di Stato deve raccogliere l'adesione di almeno quindicimila cittadini nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p>
----------------------------------	--

<sup>2</sup>La domanda deve essere diretta all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio che accerta e pubblica il risultato, applicando per analogia gli art. 122 e 123.

#### Articolo 152

#### **Tempo della presentazione**

<sup>1</sup>La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dell'elezione integrale del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La domanda di revoca può essere motivata ed il Consiglio di Stato ha il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

#### Articolo 153

#### **Requisiti della lista**

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il testo della domanda. Se la domanda è motivata non occorre riprodurre sulla lista le motivazioni;
- b) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale nel quale la domanda è pubblicata;
- c) il testo dell'art. 118.

#### Articolo 154

#### **Votazione**

La votazione in materia di revoca del Consiglio di Stato deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della domanda.

#### Articolo 155

#### **Elezione del nuovo Consiglio di Stato**

Se la domanda di revoca è accolta in votazione popolare, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio convoca le assemblee per l'elezione del nuovo Consiglio di Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della votazione.

#### Articolo 156

#### **Assunzione della carica**

<sup>1</sup>I membri del Consiglio di Stato revocato restano in carica sino alla loro sostituzione.

<sup>2</sup>I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

## TITOLO X - TERMINI, RIMEDI DI DIRITTO E DISPOSIZIONI PENALI

### Capitolo I - Termini

- Termini**
- a) in generale**
- Articolo 157
- <sup>1</sup>I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi. Essi si reputano ossequiati quando la consegna dell'atto è fatta all'autorità entro le ore 18.00 del giorno della scadenza, rispettivamente all'ufficio postale entro la mezzanotte del giorno della scadenza.
- <sup>2</sup>Il termine che scade in domenica, o in altro giorno festivo ufficiale, è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
- <sup>3</sup>Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

- b) nella presentazione delle candidature**
- Articolo 158
- Le proposte di candidati, le modificazioni delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all'autorità o all'ufficio competente entro le ore 18.00 del termine ultimo di scadenza.

### Capitolo II - Rimedi di diritto

- I. Ricorso**
- 1. contro il catalogo elettorale:**
- a) principio**
- Articolo 159
- <sup>1</sup>Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune.
- <sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale federale è riservato il ricorso ai sensi della legislazione federale.

- b) termini**
- Articolo 160
- Contro il catalogo elettorale si può ricorrere entro i seguenti termini:
- a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di esposizione;
  - b) nel caso di variazione, durante l'intero periodo di pubblicazione della variante medesima.

Articolo 161

**2. contro gli atti della procedura preparatoria**

<sup>1</sup>Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

<sup>3</sup>Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli art. 162 e 163.

Articolo 162

**3. contro votazioni ed elezioni comunali**

<sup>1</sup>I ricorsi contro le votazioni ed elezioni comunali devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

<sup>3</sup>I ricorsi al Consiglio di Stato contro la validità di elezioni fatte secondo le norme della presente legge non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

Articolo 163

**4. contro votazioni o elezioni cantonali**

<sup>1</sup>I ricorsi contro le votazioni o elezioni cantonali devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

<sup>2</sup>Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Articolo 164

**5. contro votazioni o elezioni federali**

I ricorsi contro le operazioni concernenti una votazione o elezione federale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Articolo 165

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle relative norme di applicazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- dal Consiglio di Stato.

**III. Obbligatorietà della carica**

Articolo 166

<sup>1</sup>Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5'000.- all'eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

**IV. Disposizioni applicabili**

Articolo 167

Per tutte le infrazioni si applica la legge di procedura per le contravvenzioni.

## TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 168

**Disposizioni di  
applicazione;  
impiego di ausili  
tecnici**

Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni; in particolare per la ripresa automatica dei voti, il calcolo del quoziente elettorale, la ripartizione dei seggi e l'elenco degli eletti e dei non eletti.

### Articolo 169

**Disposizione  
finale**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.  
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.



## **ALLEGATO DI MODIFICA E ABROGAZIONE DI LEGGI**

### **A. MODIFICHE**

#### **I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 è modificata come segue:

#### **Art. 9**

**Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi**

I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

#### **Art. 48a**

**Iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione**

L'iniziativa dei membri del Gran Consiglio in materia di revisione parziale della Costituzione cantonale viene presentata al Parlamento e il relativo diritto viene esercitato conformemente agli artt 49 e seguenti.

#### **II.**

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

#### **Art. 47**

**Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi**

I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

#### **Art. 75 cpv. 5**

<sup>5</sup>Riconosciutane la regolarità e proponibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo della decisione.

#### **Art. 76 cpv. 5 e 6**

<sup>5</sup>Riconosciutane la regolarità e la proponibilità la sottopone al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo della decisione; accompagnandola eventualmente con un controprogetto.

<sup>6</sup>Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

### **Art. 77**

#### **Esame e decisione del Consiglio comunale**

<sup>1</sup>Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e proponibilità della domanda di iniziativa.

<sup>2</sup>Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

<sup>3</sup>Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

### **Art. 77a**

#### **Votazione popolare**

<sup>1</sup>Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, sarà sottoposta a votazione popolare entro tre mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.

<sup>2</sup>Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

<sup>3</sup>La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

<sup>4</sup>Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

### **Art. 79**

#### **Norme sussidiarie**

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

### **Art. 88**

#### **Durata della carica**

<sup>1</sup>Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

<sup>2</sup>Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

### **Art. 129**

#### **Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi**

Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

### **III.**

La Legge sull'elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965 è modificata come segue:

### **Art. 2**

#### **Norme sussidiarie**

I preliminari per l'elezione e le operazioni di voto e di spoglio si svolgono secondo le disposizioni generali della Legge sull'esercizio dei diritti politici in quanto la presente legge non disponga diversamente, e ciò per quanto concerne:

- a) la convocazione dell'assemblea;
- b) la presentazione delle candidature;
- c) il funzionamento degli uffici elettorali;
- d) i locali di voto;
- e) le operazioni di voto;
- f) le operazioni di spoglio;
- g) la decorrenza dei termini.

### **IV.**

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

### **Art. 73**

#### **Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi**

<sup>1</sup>I Giudici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>I supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

<sup>3</sup>I Giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

<sup>4</sup>I giurati assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di

fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Presidente delle Assise.

## **B. ABROGAZIONI**

Sono abrogati:

1. la Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e le elezioni del 23 febbraio 1954;
2. la Legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958;
3. la Legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954;
4. gli artt. 44. 84 e 87 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
5. il decreto legislativo circa l'assetto amministrativo delle Terricciole del 30 dicembre 1920.